Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 113° — Numero 53

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Sabato, 26 febbraio 1972 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.030 - Semestrale L. 11.030 - Trimestrale L. 6.020 - Un fascicolo L. 100 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1971

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 ottobre 1971, n. **1325**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Roma . . . . . Pag. 1595

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 ottobre 1971, n. **1326**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Bari . . . . Pag. 1595

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 dicembre 1971, n. **1327**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di S. Andrea apostolo, nel comune di Civitella del Tronto . . . . Pag. 1597

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 dicembre 1971, n. **1328**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Maria Regina del Mondo, nel comune di Trieste . . . . Pag. 1597

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 dicembre 1971.

Nomina del provveditore regionale alle opere pubbliche per la Sicilia . . . . Pag. 1597

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 dicembre 1971.

Nomina di un presidente di sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici . . . . Pag. 1598

DECRETO MINISTERIALE 30 dicembre 1971.

Proroga delle disposizioni di cui al decreto ministeriale 11 dicembre 1964, sull'assistenza gratuita tecnico-amministrativa a favore dei danneggiati di guerra meno abbienti. Pag. 1598

DECRETO MINISTERIALE 12 gennaio 1972.

Costituzione del Comitato per l'edilizia residenziale. Pag. 1599

DECRETO MINISTERIALE 15 gennaio 1972.

Riunificazione degli uffici del registro « bollo » e « demanio » di Napoli . . . . Pag. 1599

DECRETO MINISTERIALE 22 gennaio 1972.

Legalizzazione delle firme apposte su atti e documenti rientranti nelle attribuzioni degli organi periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e da valere all'estero . . . . Pag. 1600

DECRETO MINISTERIALE 25 gennaio 1972.

Iscrizione di quattro varietà di barbabietole da foraggio nel registro nazionale delle varietà . . . Pag. 1600

DECRETO MINISTERIALE 29 gennaio 1972.

Sostituzione del presidente del comitato tecnico consultivo per l'esame dei problemi connessi allo sviluppo delle esportazioni italiane . . . . . . Pag. 1601

DECRETO MINISTERIALE 3 febbraio 1972.

Dichiarazione della condizione di crisi economica locale delle aziende industriali del settore radiotelevisivo operanti nella provincia di Bologna . . . . Pag. 1601

DECRETO MINISTERIALE 5 febbraio 1972.

Modifica del ruolo di anzianità dei segretari provinciali secondo la situazione risultante alla data del 1° gennaio 1971 . . . . Pag. 1601

DECRETO MINISTERIALE 7 febbraio 1972.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nel « V COSMOPROF - Salone internazionale della profumeria e cosmesi », in Bologna. Pag. 1602

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero della sanità:

Autorizzazione all'amministrazione dell'ospedale maggiore di Milano a riprendere l'attività della scuola per tecnici di radiologia medica con sede presso l'ospedale « Ca' Granda » di Milano Pag. 1602

Autorizzazione all'istituto per lo studio e la cura dei tumori « Fondazione senatore Pascale », di Napoli, ad istituire una scuola per tecnici di radiologia medica Pag. 1602

Autorizzazione all'amministrazione dell'ospedale civile « Umberto I » di Ancona, ad elevare da dieci a quindici il numero degli allievi da ammettere a ciascun anno di corso della dipendente scuola per tecnici di radiologia medica, e ad apportare modifiche ai criteri di ammissione alla scuola stessa Pag. 1602

Autorizzazione all'amministrazione dell'ente ospedaliero generale di zona « R.C.S. dell'Annunziata » di Aversa, ad istituire una scuola per infermiere ed infermieri generici. Pag. 1602

Autorizzazione all'amministrazione dell'ente di concentrazione tra gli ospedali specializzati marini di Alberoni, in Venezia, ad istituire una scuola per infermiere ed infermieri generici . Pag. 1602

Autorizzazione all'istituto di radiologia dell'Università degli studi di Palermo ad istituire una scuola per tecnici di radiologia medica . . Pag. 1603

Autorizzazione all'amministrazione dell'ente ospedaliero generale di zona di Fiorenzuola d'Arda ad istituire una scuola per infermiere ed infermieri generici . . Pag. 1603

Autorizzazione all'amministrazione dell'ospedale civile di Ascoli Piceno ad istituire una scuola per tecnici di radiologia medica . . . Pag. 1603

Autorizzazione all'amministrazione dell'ospedale S. Gerardo dei Tintori, di Monza, ad istituire un corso di specializzazione in assistenza chirurgica per infermieri professionali. Pag. 1603

Ministero del tesoro: Media dei cambi e dei titoli Pag. 1603

Ministero dei lavori pubblici:

Variante al piano regolatore generale di Ferrara. Pag. 1604

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno in comune di Cartoceto . Pag. 1604

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno in comune di Podenzano . . Pag. 1604

Ministero dell'agricoltura e delle foreste: Trasferimento dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno in comune di Ravenna . . . . . Pag. 1604

Ministero delle finanze:

Tassi delle restituzioni applicabili dal 1° aprile 1971 al 31 maggio 1971 a norma dei Regolamenti (CEE) n. 649/71 e n. 908/71 ai prodotti di base che figurano nell'allegato A del Regolamento (CEE) n. 204/69 e indicati nell'art. 1 del Regolamento n. 120/67/CEE o nell'art. 1, paragrafo 1, del Regolamento n. 359/67/CEE, esportati verso Paesi terzi sotto forma di merci che figurano rispettivamente nell'allegato B del Regolamento n. 120/67/CEE o nell'allegato B del Regolamento n. 359/67/CEE, in unità di conto Pag. 1604

Restituzioni applicabili dal 1° agosto 1971 al 31 agosto 1971, a norma del Regolamento (CEE) n. 1572/71, ai prodotti di cui all'allegato II al Regolamento (CEE) n. 865/68 (settore prodotti trasformati a base di ortofrutticoli), esclusi i succhi ed i mosti d'uva della v. d. ex 20.07 aventi un tenore di zuccheri addizionati uguale o inferiore al 30 % in peso, esportati verso Paesi terzi Pag. 1605

Restituzioni applicabili dal 1° settembre 1971 al 30 settembre 1971, a norma dei Regolamenti (CEE) n. 1893/71, n. 1902/71 e n. 1978/71, ai prodotti di cui all'allegato II del Regolamento (CEE) n. 865/68 (settore prodotti trasformati a base di ortofrutticoli), esclusi i succhi ed i mosti d'uva della v. d. ex 20.07 aventi un tenore di zuccheri addizionati uguale o inferiore al 30 % in peso, esportati verso Paesi terzi . . . . Pag. 1605

Ministero della pubblica istruzione: Esito di ricorsi. Pag. 1605

Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio: Nomina del presidente del comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Salemi, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Salemi, in liquidazione coatta . . . . Pag. 1605

Prefettura di Trieste: Riduzione di cognome nella forma italiana . . . . Pag. 1605

CONCORSI ED ESAMI

Ministero degli affari esteri: Concorso per esami e titoli a cinquantacinque posti di volontario nella carriera diplomatica . . . . Pag. 1606

Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie: Concorso pubblico, per esami, a ventisette posti di avvocato o procuratore legale di 2ª classe . . . . Pag. 1612

Ministero della difesa: Graduatoria generale di merito dei candidati dichiarati idonei nel concorso per il reclutamento di centodiciannove sottotenenti in servizio permanente effettivo del ruolo speciale unico delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio riservato agli ufficiali di complemento . . . . Pag. 1618

Ministero della pubblica istruzione:

Concorso per esami a due posti di disegnatore principale nel ruolo dei disegnatori della carriera del personale di concetto delle soprintendenze alle antichità e belle arti. Pag. 1621

Concorso per titoli a sei posti di segretario nel ruolo della carriera di concetto delle soprintendenze alle antichità e belle arti . . . . Pag. 1621

REGIONI

Regione Toscana:

LEGGE REGIONALE 18 novembre 1971, n. **1.**
Istituzione del servizio di tesoreria della regione Toscana. Pag. 1622

———

LEGGE REGIONALE 30 dicembre 1971, n. **2.**
Istituzione dei tributi propri della Regione . Pag. 1622

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 53 DEL 26 FEBBRAIO 1972:

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° dicembre 1971, n. **1329.**
Approvazione dello statuto dell'Università degli studi della Calabria.

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 53 DEL 26 FEBBRAIO 1972:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 8: **Ministero del tesoro - Direzione generale del debito pubblico:** Buoni del Tesoro novennali 5 %; di scadenza 1° aprile 1973 (dalla serie 1ª/1973 alla serie 24ª/1973), emessi in base alla legge 21 agosto 1963, n. 1197 ed al decreto ministeriale 18 marzo 1964. — Parte I: Elenco dei premi assegnati nell'OTTAVA estrazione eseguita il 20 gennaio 1972; Parte II: Elenco dei premi assegnati nella 3ª, 4ª, 5ª, 6ª e 7ª estrazione.

(914)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 ottobre 1971, n. **1325**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Roma, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1350 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1939, n. 1734, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Roma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 81. — All'elenco degli istituti annessi alla facoltà di medicina e chirurgia è aggiunto il seguente:

Istituto di chimica.

Dopo l'art. 711, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli, relativi all'istituzione della seconda scuola di specializzazione in malattie dell'apparato digerente.

Scuola di specializzazione in malattie dell'apparato digerente

Art. 712. — La scuola svolge un corso di specializzazione in malattie dell'apparato digerente.

Art. 713. — Alla scuola sono ammessi i laureati in medicina e chirurgia in numero massimo di sei per ogni anno di corso. L'ammissione avviene in base ad un esame preliminare.

Art. 714. — Il corso ha la durata di tre anni ed un quarto anno deve essere dedicato al tirocinio pratico gastroenterologico. Il corso ha luogo nell'istituto di clinica medica generale e terapia medica II dell'università.

Art. 715. — Gli iscritti debbono:

a) seguire per i primi tre anni gli insegnamenti della scuola;

b) prestare servizio continuativo nelle corsie e nei laboratori della clinica durante questo triennio;

c) svolgere l'anno di tirocinio pratico gastroenterologico in una clinica medica o in reparti ospedalieri.

Alla fine del corso gli iscritti che abbiano superato tutti gli esami devono sostenere la discussione su una tesi scritta per conseguire il diploma di specializzazione.

Art. 716. — Il corso comprende i seguenti insegnamenti, con esami da sostenere alla fine di ciascuno di essi:

Anatomia normale e patologica;
Fisiologia normale e patologica;
Chimica clinica;
Semeiotica fisica e strumentale (biennale);
Semeiotica radiologica;
Malattie del tubo digerente;
Malattie del fegato e del pancreas;
Clinica medica (triennale).

Insegnamenti complementari con corsi semestrali saranno aggiunti, in numero non superiore a sei per la totalità del corso.

Art. 717. — L'ordine degli studi (distribuzione degli insegnamenti negli anni di corso), l'ordine e le modalità degli esami sono stabiliti nel manifesto annuale.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 ottobre 1971

SARAGAT

MISASI

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 febbraio 1972
Atti del Governo, registro n. 247, foglio n. 17. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 ottobre 1971, n. **1326**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Bari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2134 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2169, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

L'art. 174, relativo all'elenco delle scuole annesse alla facoltà di medicina e chirurgia è modificato nel senso che le scuole in « Dermosifilopatia » e in « Clinica otorinolaringoiatrica » mutano rispettivamente la denominazione in quella di « Scuola di specializzazione in clinica dermosifilopatica » e di « Scuola di specializzazione in otorinolaringoiatria e patologia cervico-facciale ».

L'art. 191, relativo alla « Scuola di specializzazione in dermosifilopatia » che muta la denominazione in quello di « Scuola di specializzazione in clinica dermosifilopatica » è abrogato e sostituito dal seguente:

Scuola di specializzazione in clinica dermosifilopatica

Art. 191. — La scuola ha sede presso l'istituto di clinica dermosifilopatica.

La durata del corso è di tre anni.

Non saranno concesse abbreviazioni di corso.

Il numero complessivo degli iscritti alla scuola non può essere superiore a trenta per i tre anni di corso.

L'ammissione alla scuola, qualora il numero delle domande fosse superiore a quello dei posti disponibili, avverrà in seguito a concorso per soli titoli.

Gli iscritti alla scuola hanno l'obbligo dell'internato presso l'istituto di clinica dermosifilopatica per tutta la durata del corso.

Gli insegnamenti impartiti nella scuola sono i seguenti:

1° *Anno*:

Anatomia e istologia normale della cute;
Fisiologia della cute e degli annessi cutanei;
Anatomia e fisiologia dell'apparato genitale;
Microbiologia e parassitologia applicata;
Tecnica di laboratorio con particolare riferimento alla sierologia applicata;
Semeiotica dermatologica e venereologica.

2° *Anno*:

Patologia delle malattie cutanee;
Patologia delle infezioni sessuali;
Anatomia e istologia patologica delle cute;
Anatomia patologica delle malattie veneree e sessuali;
Angiologia;
Sessuologia.

3° *Anno*:

Clinica delle malattie cutanee;
Clinica delle infezioni sessuali;
Farmacologia e terapia medicamentosa;
Fisioterapia dermatologica;
Cosmetologia;
Chirurgia plastica riparatrice;
Igiene e profilassi delle malattie cutanee e veneree e relativa legislazione.

Gli esami di profitto degli specializzandi verranno dati in tre gruppi ed in tre sessioni distinte, ogni gruppo comprendente le materie proprie di ciascun anno di studio.

L'esame di diploma consisterà nella esposizione e discussione di un argomento della disciplina su un tema dato al candidato ventiquattro ore prima della prova.

L'art. 194, relativo alla « Scuola di specializzazione in odontoiatria e protesi dentaria » è abrogato e sostituito dal seguente:

Scuola di specializzazione in odontoiatria e protesi dentaria

Art. 194. — La scuola ha sede presso l'istituto di clinica odontoiatrica.

La durata del corso è di tre anni.

Non saranno concesse abbreviazioni di corso.

Il numero complessivo degli iscritti alla scuola non può essere superiore a novanta, per i tre anni di corso.

L'ammissione alla scuola avverrà in seguito a concorso per soli titoli.

Gli iscritti alla scuola hanno l'obbligo dell'internato nell'istituto per tutta la durata del corso.

Gli esami di profitto teorici e pratici saranno sostenuti in unica sessione nel mese di novembre.

Alla fine del terzo anno, dopo aver superato i relativi esami di profitto, gli allievi saranno ammessi a sostenere l'esame di diploma, consistente nella descrizione orale di una dissertazione scritta su un tema assegnato dal direttore della scuola.

Gli insegnamenti sono ripartiti per i tre anni di corso nel seguente modo:

1° *Anno*:

Embriologia ed anatomia dentaria e maxillo-facciale;
Microbiologia e igiene orale;
Farmacologia odontostomatologica;
Patologia odontostomatologica;
Odontotecnica (1° anno);
Anestesia e chirurgia stomatologica;
Odontoiatria conservativa (1° anno);
Clinica protesica dentaria e maxillo-facciale (1° anno);
Esercitazioni pratiche affiancheranno gli insegnamenti.

2° *Anno*:

Odontoiatria conservativa (2° anno);
Odontotecnica (2° anno);
Clinica odontostomatologica (1° anno);
Clinica protesica dentaria e maxillo-facciale (2° anno);
Paradontologia (1° anno);
Anatomia e istopatologia odontostomatologica;
Odontoiatria infantile;
Radiologia odontostomatologica;
Ortopedia dento-maxillo-facciale (1° anno);
Chirurgia maxillo-facciale (1° anno);
Esercitazioni pratiche affiancheranno gli insegnamenti.

3° *Anno*:

Clinica odontostomatologica (2° anno);
Chirurgia maxillo-facciale (2° anno);
Medicina legale odontostomatologica;
Ortopedia dento-maxillo-facciale (2° anno);
Clinica protesica dentaria e maxillo-facciale (3° anno);
Paradontologia (2° anno);
Esercitazioni pratiche affiancheranno gli insegnamenti.

L'art. 196, relativo alla « Scuola di specializzazione in clinica otorinolaringoiatrica » che muta la denomina-

zione in « Scuola di specializzazione in otorinolaringoiatria e patologia cervico-facciale » è abrogato e sostituito dal seguente:

Scuola di specializzazione in otorinolaringoiatria e patologia cervico-facciale

Art. 196. — La scuola ha sede presso l'istituto di clinica otorinolaringoiatrica.

La durata del corso è di tre anni.

Non saranno concesse abbreviazioni di corso.

Il numero complessivo degli iscritti alla scuola non può essere superiore a dodici, per i tre anni di corso.

L'ammissione alla scuola avverrà in seguito a concorso per titoli ed esami.

Gli insegnamenti impartiti nella scuola sono i seguenti:

1° *Anno*:

Anatomia

Fisiologia;

Audiologia (1° anno);

Semeiologia otorinolaringoiatrica;

Tecnica di laboratorio;

Patologia e clinica otorinolaringoiatrica e cervicofacciale (1°);

Anatomia e istologia patologica otorinolaringoiatrica.

2° *Anno*:

Tecniche operatorie in otorinolaringoiatria;

Anestesiologia in otorinolaringoiatria;

Patologia e clinica otorinolaringoiatrica e cervicofacciale (2°);

Radiologia in rapporto con l'otorinolaringoiatria;

Pediatria in rapporto con l'otorinolaringoiatria;

Audiologia (2° anno);

Otoneurologia;

Foniatria.

3° *Anno*:

Patologia e clinica otorinolaringoiatrica e cervicofacciale (3°);

Terapia medica e fisica in otorinolaringoiatria;

Neuropatologia in rapporto con l'otorinolaringoiatria;

Oculistica in rapporto con l'otorinolaringoiatria;

Chirurgia plastica;

Tracheo-broncoscopia;

Medicina legale ed infortunistica in otorinolaringoiatria.

Gli iscritti alla scuola hanno l'obbligo dell'internato presso l'istituto di clinica otorinolaringoiatrica per tutta la durata del corso.

L'esame di diploma di specializzazione consiste nella discussione di una dissertazione scritta su argomento precedentemente concordato con il direttore della scuola.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 ottobre 1971

SARAGAT

MISASI

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 febbraio 1972
Atti del Governo, registro n. 247, foglio n. 16. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 dicembre 1971, n. **1327.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di S. Andrea apostolo, nel comune di Civitella del Tronto.

N. 1327. Decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1971, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Montalto Marche in data 1° febbraio 1968, integrato con due dichiarazioni del 5 febbraio 1968 e 10 giugno 1971, relativo alla erezione della parrocchia di S. Andrea apostolo, in frazione S. Andrea del comune di Civitella del Tronto (Teramo).

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 febbraio 1972
Atti del Governo, registro n. 247, foglio n. 10. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 dicembre 1971, n. **1328.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Maria Regina del Mondo, nel comune di Trieste.

N. 1328. Decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1971, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Trieste in data 8 settembre 1966, integrato con altro decreto del 15 marzo 1969 e con due dichiarazioni rispettivamente del 29 settembre 1969 e 5 marzo 1971, relativo alla erezione della parrocchia di Maria Regina del Mondo, in frazione Villa Opicina del comune di Trieste, ed alla istituzione di due uffici coadiutoriali nella parrocchia stessa.

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 febbraio 1972
Atti del Governo, registro n. 247, foglio n. 9. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 dicembre 1971.

Nomina del provveditore regionale alle opere pubbliche per la Sicilia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 27 giugno 1946, n. 37, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1965, n. 373, relativo alle competenze dovute al personale civile dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1534;

Vista la legge 4 marzo 1958, n. 131;

Vista la legge 13 luglio 1965, n. 883;

Vista la legge 24 dicembre 1959, n. 1149;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 7 dicembre 1971, l'ispettore generale del genio civile dott. ing. Nicola Mario Fittipaldi è nominato provveditore regionale alle opere pubbliche per la Sicilia con lo stipendio di L. 5.453.700 annue lorde.

Art. 2.

Gli organici delle carriere direttive del parametro 742, dell'Amministrazione centrale e del genio civile dei lavori pubblici constano rispettivamente di 13 e 21 unità.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 13 dicembre 1971

SARAGAT

COLOMBO — LAURICELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *dicembre* 1971
Registro n. 22 *Lavori pubblici, foglio n.* 19

(2621)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 dicembre 1971.

Nomina di un presidente di sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 27 giugno 1946, n. 37, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1965, n. 373, relativo alle competenze dovute al personale civile dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1534;

Vista la legge 4 marzo 1958, n. 131;

Vista la legge 13 luglio 1965, n. 883;

Vista la legge 24 dicembre 1959, n. 1149;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° gennaio 1972 il dott. ing. Mario Santopietro cessando dalla carica di provveditore regionale alle opere pubbliche per la Basilicata, è nominato presidente di sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici, con lo stipendio di L. 5.862.727 annue lorde.

Art. 2.

Gli organici delle carriere direttive del parametro 742, dell'Amministrazione centrale e del genio civile dei lavori pubblici constano rispettivamente di 14 e 20 unità.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 13 dicembre 1971

SARAGAT

COLOMBO — LAURICELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 *gennaio* 1972
Registro n. 1 *Lavori pubblici, foglio n.* 75

(2646)

DECRETO MINISTERIALE 30 dicembre 1971.

Proroga delle disposizioni di cui al decreto ministeriale 11 dicembre 1964, sull'assistenza gratuita tecnico-amministrativa a favore dei danneggiati di guerra meno abbienti.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 74 della legge 27 dicembre 1953, n. 968;

Visto il proprio decreto n. 005190 dell'11 dicembre 1964, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 6 del 9 gennaio 1965, con il quale è stata disposta per il triennio 1965-1967 l'assistenza gratuita tecnico-amministrativa a favore dei danneggiati di guerra meno abbienti, per il conseguimento degli indennizzi e dei contributi erogabili in unica soluzione, ai sensi degli articoli 1 e 2 della legge 11 febbraio 1958, n. 89, su liquidazioni effettuate dal Ministero del tesoro o dalle intendenze di finanza in base alla citata legge 27 dicembre 1953, n. 968, e successive integrazioni e modificazioni;

Visti i propri decreti n. S/7038 del 27 dicembre 1967, n. S/8027 del 16 dicembre 1969 e n. S/01133 del 10 dicembre 1970 pubblicati rispettivamente nella *Gazzetta Ufficiale* n. 52 del 27 febbraio 1968, n. 39 del 13 febbraio 1970 e n. 28 del 3 febbraio 1971 con i quali, anche a seguito dell'entrata in vigore della legge 29 settembre 1967, n. 955, recante modifiche ed integrazioni alla citata legge 27 dicembre 1953, n. 968, sono state prorogate fino al 31 dicembre 1971 le disposizioni di cui al precedente decreto;

Ritenuto che, perdurando le ragioni per le quali sono state disposte le proroghe di cui innanzi, si rende opportuno continuare ad assicurare ai danneggiati di guerra meno abbienti l'assistenza gratuita disposta a loro favore con il citato decreto n. 005190 dell'11 dicembre 1964;

Decreta:

Art. 1.

Le disposizioni contenute nel proprio decreto n. 005190 dell'11 dicembre 1964, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 6 del 9 gennaio 1965, per l'attuazione dell'assistenza gratuita tecnico-amministrativa a favore dei danneggiati di guerra meno abbienti durante il triennio 1965-1967, sono ulteriormente prorogate fino al 31 dicembre 1972 con le modifiche di cui ai successivi articoli del presente decreto.

Art. 2.

Gli enti e le associazioni giuridicamente riconosciuti ai sensi dell'art. 12 e seguenti del codice civile oppure dell'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, nel cui statuto è stata prevista l'assistenza ai danneggiati di guerra, debbono comunicare al Ministero del tesoro - Direzione generale danni di guerra, entro trenta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, del presente decreto, il proprio intendimento di voler prestare l'assistenza gratuita a favore dei danneggiati di guerra di cui al precedente articolo 1.

Art. 3.

Durante l'anno 1972 sui pagamenti disposti ai sensi degli articoli 1 e 2 della legge 11 febbraio 1958, n. 89, sarà operata una detrazione dello 0,40 per cento.

In relazione alle detrazioni operate in base al precedente comma, alla fine di ogni trimestre potranno essere corrisposti agli enti ed alle associazioni di cui al precedente art. 2 acconti contenuti nel limite massimo dello 0,30 per cento dei pagamenti disposti nel trimestre decorso.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per il visto e la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 dicembre 1971

Il Ministro: FERRARI-AGGRADI

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *gennaio* 1972
Registro n. 4 *Tesoro, foglio n.* 282

(2618)

DECRETO MINISTERIALE 12 gennaio 1972.

Costituzione del Comitato per l'edilizia residenziale.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 22 ottobre 1971, n. 865, concernente programmi ed interventi straordinari nel settore della edilizia residenziale, agevolata e convenzionata;

Attesa la necessità ed urgenza di dare la più sollecita attuazione alle norme nella stessa contenute al fine anche di conseguire l'auspicata ripresa nel settore dell'attività edilizia;

Visto l'art. 2 della legge anzidetta che prevede l'istituzione del Comitato per l'edilizia residenziale (C.E.R.);

Considerati i compiti attribuiti al suddetto comitato ai fini della formulazione e realizzazione dei programmi di edilizia abitativa;

Viste le designazioni dei Ministeri del lavoro e della previdenza sociale, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Decreta:

Art. 1.

E' costituito per la durata di tre anni presso questo Ministero il Comitato per l'edilizia residenziale (C.E.R.) che è presieduto dal sottoscritto e, in caso di assenza o impedimento, dall'on. Sottosegretario di Stato delegato per la materia dell'edilizia economica e popolare.

Art. 2.

Detto comitato è composto come segue:

Vittorini prof. ing. Marcello, in rappresentanza del Ministro per i lavori pubblici;

Chilosi dott. Cesare, ispettore generale, in rappresentanza del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Viaggio dott. Salvatore, direttore generale della Cassa depositi e prestiti, in rappresentanza del Ministro per il tesoro;

Landriscina dott. Giovanni, direttore generale per l'attuazione della programmazione economica, in rappresentanza del Ministro per il bilancio e la programmazione economica;

Venegoni prof. Luigi, esperto;

Li Calzi prof. Antonino, esperto.

Art. 3.

Le mansioni di segretario del comitato di cui ai precedenti articoli sono svolte dal dott. Gaetano Giuseppe Leotta.

Roma, addì 12 gennaio 1972

Il Ministro: LAURICELLA

(2652)

DECRETO MINISTERIALE 15 gennaio 1972.

Riunificazione degli uffici del registro « bollo » e « demanio » di Napoli.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la tabella delle circoscrizioni degli uffici del registro, approvata con decreto ministeriale 19 novembre 1927, registrato alla Corte dei conti il 6 dicembre 1927, registro n. 14, foglio n. 373, e successive modificazioni;

Visto l'art. 2, secondo comma, del decreto ministeriale 16 gennaio 1968, registrato alla Corte dei conti il 7 febbraio 1968, registro n. 5, foglio n. 320, in virtù del quale l'espletamento dei servizi contabili dell'ufficio del registro demanio di Napoli furono attribuiti al servizio autonomo di cassa (S.A.U.C.) dell'ufficio del registro atti civili della stessa sede;

Visto l'art. 1 del decreto ministeriale 13 febbraio 1969, registrato alla Corte dei conti il 10 marzo 1969, registro n. 11, foglio n. 172, con cui l'ufficio del registro bollo e affitti di Napoli fu sdoppiato nei due uffici: ufficio del registro bollo e ufficio del registro affitti;

Visto il decreto ministeriale 12 giugno 1969, registrato alla Corte dei conti il 5 luglio 1969, registro n. 24, foglio n. 278, mediante il quale i servizi relativi all'accertamento ed alla riscossione dell'imposta sulla pubblicità furono trasferiti, rispettivamente, dall'ufficio del registro demanio e dall'ufficio del registro atti civili di Napoli all'ufficio del registro bollo della stessa sede;

Riconosciuta l'opportunità di attribuire all'ufficio del registro atti civili di Napoli i servizi contabili del coesistente ufficio del registro bollo;

Ravvisata altresì l'opportunità di riunire l'ufficio del registro bollo e l'ufficio del registro demanio di Napoli in unico ufficio con la denominazione di « Ufficio del registro bollo e demanio »;

Visto l'art. 161 del regio decreto 23 marzo 1933, numero 185, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 74 del 29 marzo 1933;

Visto il decreto ministeriale 18 ottobre 1969, registrato alla Corte dei conti il 25 novembre 1969, registro n. 44, foglio n. 400;

Visto l'art. 3 del regio decreto 15 ottobre 1925, numero 2215, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 4 del 7 gennaio 1926;

Decreta:

Art. 1.

L'ufficio del registro bollo e l'ufficio del registro demanio di Napoli sono riuniti in unico ufficio che assume la denominazione di « Ufficio del registro bollo e demanio ».

Art. 2.

I servizi contabili di competenza dell'ufficio del registro bollo e demanio di Napoli sono attribuiti all'ufficio del registro atti civili (S.A.U.C.) della stessa sede.

Art. 3.

L'ufficio del registro bollo e demanio di Napoli è classificato fra gli uffici di prima categoria.

Art. 4.

Le variazioni stabilite con il presente decreto avranno effetto dal 1° marzo 1972.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 gennaio 1972

Il Ministro: PRETI

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 febbraio 1972
Registro n. 5 Finanze, foglio n. 267

(3148)

DECRETO MINISTERIALE 22 gennaio 1972.

Legalizzazione delle firme apposte su atti e documenti rientranti nelle attribuzioni degli organi periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e da valere all'estero.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto luogotenenziale 21 giugno 1945, n. 376, che ha istituito il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520, concernente la riorganizzazione centrale e periferica del predetto Ministero;

Vista la legge 22 luglio 1961, n. 628, recante modifiche all'ordinamento del Ministero stesso;

Visto l'art. 17, primo comma, della legge 4 gennaio 1968, n. 15, sulla legalizzazione delle firme apposte su atti da valere all'estero, nel testo modificato dall'art. 4 della legge 11 maggio 1971, n. 390;

Ritenuta l'opportunità di delegare alle prefetture della Repubblica la competenza a legalizzare gli atti e i documenti rilasciati dagli organi periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Udito l'avviso favorevole del Ministero dell'interno;

Decreta:

Articolo unico

La competenza a legalizzare gli atti e i documenti rientranti nelle attribuzioni degli organi periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e da valere all'estero è delegata alle prefetture della Repubblica nella cui circoscrizione territoriale gli organi stessi hanno rispettivamente sede.

I prefetti della Repubblica sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 22 gennaio 1972

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(2622)

DECRETO MINISTERIALE 25 gennaio 1972.

Iscrizione di quattro varietà di barbabietole da foraggio nel registro nazionale delle varietà.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visti i decreti ministeriali 28 ottobre 1963 e 28 maggio 1965, pubblicati, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 298 del 16 novembre 1963, e n. 146 del 14 giugno 1965, concernenti la esecuzione di accertamenti sulle caratteristiche botaniche, morfologiche, fisiologiche e genetiche delle varietà di alcune specie di sementi;

Visto il successivo decreto ministeriale 28 dicembre 1968 che, in sostituzione dei menzionati decreti 28 ottobre 1963 e 28 maggio 1965, detta nuove norme per gli accertamenti di cui trattasi;

Visto, in particolare, l'art. 7 del decreto ministeriale 28 dicembre 1968, col quale viene stabilito che, al termine degli accertamenti compiuti dalla commissione nominata ai sensi del precedente articolo 4, il Ministro per l'agricoltura e le foreste, in caso di giudizio favorevole, dispone l'iscrizione delle varietà in un registro tenuto dal competente ufficio della Direzione generale della produzione agricola, distintamente per ciascuna delle specie vegetali;

Vista la lettera n. 963 in data 9 dicembre 1971, con la quale il presidente della predetta commissione ha comunicato che la medesima, nell'adunanza del 26 ottobre 1971, ha deliberato di prodorre al Ministro per l'agricoltura e le foreste la iscrizione, nel registro delle varietà, di quattro varietà di barbabietole da foraggio;

Visto il verbale della predetta adunanza del 26 ottobre 1971;

Ritenuto di accogliere la proposta come sopra formulata;

Decreta:

Articolo unico

Sono iscritte, nel registro nazionale delle varietà, tenuto dal competente ufficio della Direzione generale della produzione agricola, le seguenti varietà di barbabietole da foraggio le cui descrizioni, approvate dalla commissione nella riunione del 26 ottobre 1971, sono depositate, ai sensi dell'art. 7 del decreto ministeriale 28 dicembre 1968, presso l'ufficio stesso:

1) Barbabietola da foraggio « Semizuccherina »:

Responsabile della conservazione in purezza: Convase - Consorzio per la conservazione in purezza delle varietà di sementi - Roma.

2) Barbabietola da foraggio « Gialla Cilindrica »:

Responsabile della conservazione in purezza: Convase - Consorzio per la conservazione in purezza delle varietà di sementi - Roma.

3) Barbabietola da foraggio « Rossa Cilindrica »:

Responsabile della conservazione in purezza: Convase - Consorzio per la conservazione in purezza delle varietà di sementi - Roma.

4) Barbabietola da foraggio « Rossa Mammouth »:

Responsabile della conservazione in purezza: Convase - Consorzio per la conservazione in purezza delle varietà di sementi - Roma.

Roma, addì 25 gennaio 1972

Il Ministro: NATALI

(2752)

DECRETO MINISTERIALE 29 gennaio 1972.

Sostituzione del presidente del comitato tecnico consultivo per l'esame dei problemi connessi allo sviluppo delle esportazioni italiane.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto il decreto luogotenenziale 16 gennaio 1946, n. 12;

Visto il decreto ministeriale 31 marzo 1971, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 97 del 20 aprile 1971, con il quale è stato istituito presso il Ministero del commercio con l'estero il comitato tecnico consultivo per l'esame dei problemi connessi allo sviluppo delle esportazioni italiane;

Visto il decreto ministeriale 26 maggio 1971, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 143 del 7 giugno 1971, relativo alla composizione del comitato stesso;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1972, registrato alla Corte dei conti il 26 gennaio 1972, registro n. 1, foglio n. 69, con il quale il prof. dott. Guido Fucito è stato nominato direttore generale del Ministero del commercio con l'estero;

Visto il decreto ministeriale 1° febbraio 1972 con il quale il prof. dott. Guido Fucito è preposto alla Direzione generale per lo sviluppo degli scambi;

Considerato che il direttore generale dott. Armando Fracassi in base al decreto ministeriale del 6 ottobre 1971 aveva assunto la presidenza del predetto comitato in quanto direttore generale *ad interim* della Direzione generale per lo sviluppo degli scambi;

Decreta:

La presidenza del comitato tecnico consultivo per lo esame dei problemi connessi allo sviluppo delle esportazioni italiane viene assunta, a partire dal 1° febbraio 1972, dal prof. dott. Guido Fucito, direttore generale della Direzione generale per lo sviluppo degli scambi.

Il segretario del comitato dott. Alberto Papaccio, direttore di sezione della Direzione generale per lo sviluppo degli scambi, verrà sostituito in caso di assenza o impedimento dal dott. Mario Mencarani, direttore di sezione della Direzione generale per lo sviluppo degli scambi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 gennaio 1972

Il Ministro: ZAGARI

(2624)

DECRETO MINISTERIALE 3 febbraio 1972.

Dichiarazione della condizione di crisi economica locale delle aziende industriali del settore radiotelevisivo operanti nella provincia di Bologna.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Considerato che nelle aziende industriali del settore radiotelevisivo operanti nella provincia di Bologna si è determinata una situazione di crisi economica, per cui gli operai dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale previsto dalla citata legge in favore degli operai di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

E' dichiarata, a norma degli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, la condizione di crisi economica locale delle aziende industriali del settore radiotelevisivo operanti nella provincia di Bologna.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 5 luglio 1971 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 febbraio 1972

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro
per il bilancio e la programmazione economica
GIOLITTI

Il Ministro per il tesoro
FERRARI-AGGRADI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

(3312)

DECRETO MINISTERIALE 5 febbraio 1972.

Modifica del ruolo di anzianità dei segretari provinciali secondo la situazione risultante alla data del 1° gennaio 1971.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto ministeriale n. 17300.A.3, in data 10 marzo 1971, con il quale è stato approvato il ruolo di anzianità dei segretari provinciali secondo la situazione risultante alla data del 1° gennaio 1971;

Vista l'opposizione prodotta dal segretario generale provinciale di 1ª classe dott. Luigi Di Vita, titolare della

segreteria della provincia di Ragusa, in data 30 aprile 1971, con la quale il predetto chiede di essere iscritto tra i segretari generali di 1ª classe;

Considerato che il segretario generale provinciale di 1ª classe dott. Luigi Di Vita risulta, per mero errore materiale, iscritto nel ruolo di anzianità tra i segretari generali provinciali di 2ª classe anzichè tra i segretari provinciali di 1ª classe;

Vista la legge 9 agosto 1954, n. 748;

Decreta:

A modifica del ruolo di anzianità dei segretari provinciali secondo la situazione risultante alla data del 1° gennaio 1971 approvato con il predetto decreto ministeriale 10 marzo 1971, il segretario generale provinciale di 1ª classe Luigi Di Vita è iscritto nel ruolo nazionale dei segretari generali provinciali di 1ª classe, quale titolare della sede di Ragusa, al n. 61 tra i pari grado De Gaetano Giuseppe e Ferri Pasquale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 febbraio 1972

p. *Il Ministro*: SARTI

(2748)

DECRETO MINISTERIALE 7 febbraio 1972.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nel « V COSMOPROF - Salone internazionale della profumeria e cosmesi », in Bologna.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi di impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nel « V COSMOPROF - Salone internazionale della profumeria e cosmesi », che avrà luogo a Bologna dal 28 aprile al 2 maggio 1972, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 7 febbraio 1972

p. *Il Ministro*: BRANDI

(2623)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'amministrazione dell'ospedale maggiore di Milano a riprendere l'attività della scuola per tecnici di radiologia medica con sede presso l'ospedale « Ca' Granda » di Milano.

Con decreto n. 900.8/IX.49.2.254, in data 27 gennaio 1972, del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'amministrazione dell'ospedale maggiore di Milano è autorizzata a riprendere l'attività della dipendente scuola per tecnici di radiologia medica, istituita con decreto ministeriale 10 novembre 1960, secondo le nuove norme di cui alla legge 4 agosto 1965, n. 1103, ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1968, n. 680, con sede presso l'ospedale « Ca' Granda » di Milano.

(2631)

Autorizzazione all'istituto per lo studio e la cura dei tumori « Fondazione senatore Pascale », di Napoli, ad istituire una scuola per tecnici di radiologia medica.

Con decreto n. 900.8/IX/51-3-682, in data 27 gennaio 1972, del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'amministrazione dell'istituto per lo studio e la cura dei tumori « Fondazione senatore Pascale » di Napoli, è autorizzata ad istituire una scuola per tecnici di radiologia medica, con sede presso l'istituto medesimo.

(2634)

Autorizzazione all'amministrazione dell'ospedale civile « Umberto I » di Ancona, ad elevare da dieci a quindici il numero degli allievi da ammettere a ciascun anno di corso della dipendente scuola per tecnici di radiologia medica, e ad apportare modifiche ai criteri di ammissione alla scuola stessa.

Con decreto n. 900.8.IX/3/536, in data 27 gennaio 1972, del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'amministrazione dell'ospedale « Umberto I » di Ancona, è autorizzata a modificare gli articoli 8 e 11 del regolamento della dipendente scuola per tecnici di radiologia medica, elevando da dieci a quindici il numero degli allievi da ammettere a ciascun anno di corso e ad apportare modifiche ai criteri di ammissione alla scuola stessa.

(2637)

Autorizzazione all'amministrazione dell'ente ospedaliero generale di zona « R.C.S. dell'Annunziata » di Aversa, ad istituire una scuola per infermiere ed infermieri generici.

Con decreto n. 900.8/III.20/2/1189, in data 7 febbraio 1972, del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'amministrazione dell'ente ospedaliero generale di zona « R.C.S. dell'Annunziata » di Aversa (Caserta), è autorizzata ad istituire una scuola per infermiere ed infermieri generici con sede presso l'ente medesimo, ai sensi della legge 29 ottobre 1954, n. 1046.

(2653)

Autorizzazione all'amministrazione dell'ente di concentrazione tra gli ospedali specializzati marini di Alberoni, in Venezia, ad istituire una scuola per infermiere ed infermieri generici.

Con decreto n. 900.8/III.88/13/734, in data 7 febbraio 1972, del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'amministrazione dell'ente di concentrazione tra gli ospedali specializzati marini di Alberoni, in Venezia, è autorizzata ad istituire una scuola per infermiere ed infermieri generici con sede presso l'ente medesimo ai sensi della legge 29 ottobre 1954, n. 1046.

(2655)

Autorizzazione all'istituto di radiologia dell'Università degli studi di Palermo ad istituire una scuola per tecnici di radiologia medica.

Con decreto n. 900.8/IX.55-807, in data 27 gennaio 1972, del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'istituto di radiologia dell'Università degli studi di Palermo è autorizzata ad istituire una scuola per tecnici di radiologia medica, con sede presso l'istituto medesimo.

(2636)

Autorizzazione all'amministrazione dell'ente ospedaliero generale di zona di Fiorenzuola d'Arda ad istituire una scuola per infermiere ed infermieri generici.

Con decreto n. 900.8/III.61/2/1082, in data 7 febbraio 1972, del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'amministrazione dell'ente ospedaliero generale di zona di Fiorenzuola d'Arda (Piacenza), è autorizzata ad istituire una scuola per infermiere ed infermieri generici con sede presso l'ente medesimo, ai sensi della legge 29 ottobre 1954, n. 1046.

(2656)

Autorizzazione all'amministrazione dell'ospedale civile di Ascoli Piceno ad istituire una scuola per tecnici di radiologia medica.

Con decreto n. 900.8.IX.6.898, in data 5 febbraio 1972, del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'amministrazione dell'ospedale civile di Ascoli Piceno è autorizzata ad istituire una scuola per tecnici di radiologia medica con sede presso l'ospedale medesimo.

(2635)

Autorizzazione all'amministrazione dell'ospedale S. Gerardo dei Tintori, di Monza, ad istituire un corso di specializzazione in assistenza chirurgica per infermieri professionali.

Con decreto n. 900.8/C.S/49/4, in data 6 febbraio 1972, del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'amministrazione dell'ospedale S. Gerardo dei Tintori, di Monza (Milano), è autorizzata ad istituire un corso di specializzazione in assistenza chirurgica con sede presso l'ospedale e riservato agli infermieri professionali.

(2632)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 38

Corso dei cambi del 24 febbraio 1972 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA .	587,38	587,38	587 —	587,38	587 —	587,30	587,20	587,38	587,38	587,35
Dollaro canadese .	585 —	585 —	585,10	585 —	585 —	585 —	584,85	585 —	585 —	585 —
Franco svizzero	152,36	152,36	152,35	152,36	152,35	152,35	152,33	152,36	152,36	152,35
Corona danese .	84,06	84,06	84,05	84,06	84,10	84,05	84,04	84,06	84,06	84,06
Corona norvegese .	88,72	88,72	88,70	88,72	88,60	88,70	88,68	88,72	88,72	88,70
Corona svedese .	122,7550	122,755	122,75	122,7550	122,30	122,70	122,75	122,7550	122,75	122,75
Fiorino olandese	185,165	185,165	185,05	185,165	184,90	185,10	185,11	185,165	185,16	185,16
Franco belga .	13,4080	13,4080	13,4050	13,4080	13,35	13,40	13,4060	13,4080	13,40	13,40
Franco francese	115,80	115,80	115,85	115,80	115,60	115,80	115,775	115,80	115,80	115,70
Lira sterlina .	1531,15	1531,15	1530,25	1531,15	1529,50	1531,50	1530,95	1531,15	1531,15	1531,15
Marco germanico .	185,10	185,10	185,12	185,10	185,10	185,05	185,06	185,10	185,10	185,10
Scellino austriaco	25,4380	25,4380	25,44	25,4380	25,40	25,40	25,435	25,4380	25,43	25,40
Escudo portoghese .	21,7075	21,7075	21,69	21,7075	21,50	21,70	21,68	21,7075	21,70	21,65
Peseta spagnola	8,9115	8,9115	8,91	8,9115	8,90	8,90	8,91	8,9115	8,91	9,90

Media dei titoli del 24 febbraio 1972

Rendita 5 % 1935	97,675
Redimibile 3,50 % 1934 .	99,20
» 3,50 % (Ricostruzione)	87,175
» 5 % (Ricostruzione)	92,375
» 5 % (Riforma fondiaria)	94,60
» 5 % (Città di Trieste) .	93,90
» 5 % (Beni esteri)	93,475
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	91,625
» 5,50 % » » 1968-83	90,625
» 5,50 % » » 1969-84	92,825
» 6 % » » 1970-85	97,275
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976 .	100,025
» » » 5,50 % 1976	99,90
Certificati di cr:dito del Tesoro 5 % 1977	99,725
» » » 5,50 % 1977 .	100,325
» » » 5,50 % 1978 .	99,80
» » » 5,50 % 1979 .	99,85
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1973)	99,05
» 5 % (» 1° aprile 1974)	97,60
» 5 % (» 1° aprile 1975)	96,05
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss	95,975
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	95,55
» 5 % (» 1° aprile 1978) .	95,60
» 5,50 % (scad 1° gennaio 1979) .	100,10
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980) .	100,025

Il contabile del portafoglio dello Stato: NAPOLITANO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 24 febbraio 1972

Dollaro USA	587,29
Dollaro canadese	584,925
Franco svizzero	152,345
Corona danese	84,05
Corona norvegese	88,70
Corona svedese	122,752
Fiorino olandese	185,137
Franco belga	13,407
Franco francese	115,787
Lira sterlina	1531,05
Marco germanico	185,08
Scellino austriaco	25,436
Escudo portoghese	21,694
Peseta spagnola	8,911

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Variante al piano regolatore generale di Ferrara

Con decreto ministeriale n. 3041, in data 12 gennaio 1972, è stata approvata la variante al piano regolatore generale di Ferrara relativa all'area compresa tra via Mortara, via Fossato di Mortara, via Luigi Borsari e le mura civiche.

Copia di tale decreto sarà depositata a libera visione del pubblico nella segreteria del predetto comune ai sensi dell'art. 10, secondo comma, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, integrata e modificata con legge 6 agosto 1967, n. 765.

(2657)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno in comune di Cartoceto

Con decreto 29 ottobre 1971, n. 373, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato dell'ex alveo abbandonato del rio Secco, in località ponte Murella, del comune di Cartoceto (Pesaro), segnato nel catasto del comune di Fano al foglio n. 112, mappale 130 ½ (mq. 510) e nel catasto del comune di Cartoceto al foglio n. 12, mappale 189 ½ (mq. 550), della superficie complessiva di mq. 1060, ed indicato nello schizzo planimetrico rilasciato il 9 ottobre 1969, in scala 1:2000, dall'ufficio tecnico erariale di Pesaro; schizzo planimetrico che fa parte integrante del decreto stesso.

(2658)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno in comune di Podenzano

Con decreto 9 novembre 1971, n. 399 del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un tratto di alveo coperto del rio Riazza, in comune di Podenzano (Piacenza), segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 37, della superficie di mq. 358, ed indicato nello schizzo planimetrico rilasciato il 10 marzo 1962, in scala 1:2000, dall'ufficio tecnico erariale di Piacenza; schizzo planimetrico che fa parte integrante del decreto stesso.

(2659)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Trasferimento dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno in comune di Ravenna

Con decreto in data 22 gennaio 1972, n. 2600, del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro per le finanze, è stato trasferito dal demanio pubblico al patrimonio dello Stato un terreno di mq. 8266, riportato a catasto al comune di Ravenna al foglio n. 4, mappali 699, 700, 34 ½, 34 1/3, 99 1/3, 99 ½.

(2660)

MINISTERO DELLE FINANZE

Tassi delle restituzioni applicabili dal 1° aprile 1971 al 31 maggio 1971 a norma dei Regolamenti (CEE) n. 649/71 e n. 908/71 ai prodotti di base che figurano nell'allegato A del Regolamento (CEE) n. 204/69 e indicati nell'articolo 1 del Regolamento n. 120/67/CEE o nell'art. 1, paragrafo 1, del Regolamento n. 359/67/CEE, esportati verso Paesi terzi sotto forma di merci che figurano rispettivamente nell'allegato B del Regolamento n. 120/67/CEE o nell'allegato B del Regolamento n. 359/67/CEE, in unità di conto (1 unità di conto = lire italiane 625).

Numero della Tariffa	DESIGNAZIONE DEI PRODOTTI	Tasso delle restituzioni in u.c. per 100 kg	
		dal 1°-4-1971 al 30-4-1971	dal 1°-5-1971 al 31-5-1971
10.01-A	Frumento tenero, compreso quello segalato:		
	industria dell'amido	0,948	1,000
	altra	5,346	5,493
10.01-B	Frumento duro	6,045	6,226
10.02	Segala	4,230	4,643
10.03	Orzo	2,766	3,341
10.04	Avena	2,747	3,207
10.05-B	Granturco (escluso il granturco ibrido destinato alla semina):		
	altra che per l'industria dell'amido	2,966	3,393
ex 10.06-A	Riso semigreggio	10,152	9,987
ex 10.06-B	Riso lavorato	14,755	13,947
10.06-C	Rotture di riso:		
	industria dell'amido	0,462	0,350
	altra	4,662	4,550
11.01-A	Farina di frumento e di frumento segalato	6,818	6,984
11.01-B	Farina di segala	6,927	7,547
11.02-A-I-a	Semole e semolini di frumento duro	10,309	10,641
11.02-A-I-b	Semole e semolini di frumento tenero	6,818	6,984

(1345)

Restituzioni applicabili dal 1° agosto 1971 al 31 agosto 1971, a norma del Regolamento (CEE) n. 1572/71, ai prodotti di cui all'allegato II al Regolamento (CEE) n. 865/68 (settore prodotti trasformati a base di ortofrutticoli), esclusi i succhi ed i mosti d'uva della v. d. ex 20.07 aventi un tenore di zuccheri addizionati uguale o inferiore al 30 % in peso, esportati verso Paesi terzi.

Importo di base per il calcolo delle restituzioni, in unità di conto (1 unità di conto = lire italiane 625) per 1 kg di zucchero (saccarosio), addizionato, della v.d. 17.01

0,1085 (1)

(1) Dal 1° agosto 1971 al 31 agosto 1971, le ciliege sciroppate (peso sgocciolato dei frutti non inferiore al 50 % del peso totale, imballaggio immediato incluso per il periodo dal 1° al 3 agosto ed imballaggio immediato escluso per il periodo dal 4 al 31 agosto) della v.d. ex 20.06-B non sono ammesse a questa restituzione in quanto beneficiano, per lo stesso periodo, della restituzione all'esportazione prevista dall'art. 3-*bis* del Regolamento C.E.E. n. 865/68.

(1861)

Restituzioni applicabili dal 1° settembre 1971 al 30 settembre 1971, a norma dei Regolamenti (CEE) n. 1893/71, n. 1902/71 e n. 1978/71, ai prodotti di cui all'allegato II del Regolamento (CEE) n. 865/68 (settore prodotti trasformati a base di ortofrutticoli), esclusi i succhi ed i mosti d'uva della v. d. ex 20.07 aventi un tenore di zuccheri addizionati uguale o inferiore al 30 % in peso, esportati verso Paesi terzi.

Importo di base per il calcolo delle restituzioni, in unità di conto (1 unità di conto = lire italiane 625) per 1 kg di: (1)

zucchero (glucosio), addizionato, della v.d. 17.01		glucosio, addizionato, delle v.d. 17.02-B-I-a e 17.02-B-II-a	glucosio e sciroppo di glucosio, addizionati, delle v.d. 17.02-B-I-b e 17.02-B-II-b
dal 1°-9-71 al 13-9-71	dal 14-9-71 al 30-9-71		
0,1145	0,1188	0,01630	0,01249

(1) Le ciliege sciroppate (peso sgocciolato dei frutti non inferiore al 50 % del peso totale, imballaggio immediato escluso) della v.d. ex 20.06-B non sono ammesse a questa restituzione in quanto beneficiano della restituzione all'esportazione prevista dall'art. 3 *bis* del Regolamento C.E.E. n. 865/68.

(1940)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1971, registrato alla Corte dei conti il 7 gennaio 1972, registro n. 1 Pubblica istruzione, foglio n. 256, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario proposto dal sig. Madaro Francesco avverso la deliberazione adottata il 14 ottobre 1968, relativa all'approvazione, da parte del consiglio di amministrazione dell'istituto tecnico industriale « Fermi » di Lecce, della graduatoria dei vincitori del concorso a quattro posti di bidello non di ruolo e conseguente assunzione in servizio.

(2640)

Con decreto del Presidente della Repubblica del 12 novembre 1971, registrato alla Corte dei conti il 7 gennaio 1972, registro n. 1 Pubblica istruzione, foglio n. 236, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario proposto dal sig. Renato Marchione avverso la decisione n. 5221 del 31 luglio 1968, con la quale il provveditore agli studi di Frosinone dichiarava irricevibile il ricorso gerarchico prodotto dallo stesso Marchione avverso la nomina ad insegnante tecnico pratico a tempo indeterminato conferito al perito industriale Persechino Mario Antonio dal preside dell'istituto tecnico industriale di Cassino.

(2641)

Con decreto del Presidente della Repubblica del 20 novembre 1971, registrato alla Corte dei conti il 7 gennaio 1972, registro n. 1 Pubblica istruzione, foglio n. 237, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario proposto in data 22 dicembre 1969 dal prof. Lucarelli Pietro, insegnante non di ruolo di materie giuridiche presso l'istituto tecnico « Pilla » di Campobasso, averso il silenzio-rifiuto della commissione provinciale dei ricorsi funzionante presso il provveditorato agli studi di quella città, ai sensi della legge 13 giugno 1969, n. 282, circa un gravame dell'8 ottobre 1969.

(2642)

Con decreto del Presidente della Repubblica del 12 novembre 1971, registrato alla Corte dei conti il 7 gennaio 1972, registro n. 1 Pubblica istruzione, foglio n. 245, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario proposto dal dott. Apice Luigi avverso la mancata nomina quale supplente di « fisica e laboratorio » nell'istituto tecnico nautico di Imperia, in conseguenza di quanto disposto dalla commissione di cui all'art. 5 della legge 19 marzo 1955, n. 160, funzionante presso il provveditorato agli studi di Imperia, che con propria decisione del 28 ottobre 1968 aveva respinto un precedente ricorso gerarchico dello stesso interessato.

(2643)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina del presidente del comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Salemi, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Salemi, in liquidazione coatta.

Nella riunione del 25 gennaio 1972, tenuta dal comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Salemi, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Salemi (Trapani), in liquidazione coatta, il dott. Girolamo Solina è stato nominato presidente del comitato stesso ai sensi e per gli effetti dell'art. 67, ottavo comma, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

(2630)

PREFETTURA DI TRIESTE

Riduzione di cognome nella forma italiana

IL PREFETTO

Vista la domanda prodotta in data 29 novembre 1971 dal sig. Iellushich Claudio, nato a Trieste il 9 maggio 1931 e qui residente in via Gramsci, 8, tendente ad ottenere, a termini dell'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome nella forma italiana di Gelussi;

Accertato che detta domanda è stata regolarmente affissa all'albo pretorio del comune di residenza del suddetto richiedente e a quello di questa prefettura e che contro la stessa non è stata presentata alcuna opposizione entro i quindici giorni successivi alla pubblicazione;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926 ed il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome originario sopra indicato del sig. Iellushich Claudio è ridotto nella forma italiana di Gelussi.

Analoga riduzione ha effetto anche nei confronti dei congiunti del predetto, indicati nella situazione della famiglia e precisamente:

Grassi Carmela, nata a Umago il 26 dicembre 1931, moglie;
Iellushich Fulvio, nato a Trieste il 29 dicembre 1957, figlio.

Il sindaco del comune di Trieste è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti prescritti ai numeri 4° e 5° del decreto ministeriale sopra citato e alla notificazione del presente decreto all'interessato.

Trieste, addì 29 gennaio 1972

Il prefetto: ABBRESCIA

(2661)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concorso per esami e titoli a cinquantacinque posti di volontario nella carriera diplomatica

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Visto il testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1971, n. 1252;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami e titoli a cinquantacinque posti di volontario nella carriera diplomatica.

I candidati che lo desiderano possono chiedere di conseguire una delle seguenti specializzazioni:

1) specializzazione in materia commerciale;
2) specializzazione in materia sociale;
3) specializzazione per il vicino oriente;
4) specializzazione per l'estremo oriente.

A tal fine essi dovranno sostenere una delle prove integrative orali specificate nel successivo art. 7.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso sono richiesti i seguenti requisiti:

1) cittadinanza italiana, esclusa ogni equiparazione;

2) età non superiore ai trenta anni e non inferiore ai ventuno, salvo quanto stabilito dal successivo art. 3;

3) una delle seguenti lauree: in giurisprudenza, in scienze politiche, in economia e commercio, in scienze economiche e bancarie, in scienze politiche per l'oriente o in scienze politiche per l'Europa orientale, in scienze statistiche, demografiche e attuariali. Inoltre, secondo quanto previsto dall'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1971, n. 1252, è ammessa per questo concorso la laurea in lingue e le lauree rilasciate dalle facoltà di lettere e filosofia, conseguite presso università o altri istituti equiparati della Repubblica. Non sono ammessi altri titoli di studio;

4) buona condotta, che sarà accertata d'ufficio ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

5) costituzione fisica che permetta di affrontare qualsiasi clima ed assenza di imperfezioni fisiche che siano di impedimento o di pregiudizio all'esercizio delle funzioni proprie della carriera.

Non sono ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico, coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal successivo art. 4 per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Art. 3.

Il limite massimo di età, indicato nel n. 2) del precedente art. 2, è soggetto alle deroghe previste dalle vigenti disposizioni.

In particolare, il limite massimo di età è elevato:

1) di due anni nei riguardi di coloro che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-1943 o della guerra di liberazione;

b) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943, per i cittadini già internati o deportati dal nemico in conseguenza dello stato di belligeranza;

c) per gli appartenenti alle categorie assimilate agli ex combattenti;

d) per i profughi dalla Libia, dall'Eritrea e dall'Etiopia, nonchè dalla Somalia, che siano rimpatriati entro il 31 marzo 1950; per i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano; per i profughi dai territori esteri; per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra; per i profughi e rimpatriati dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri; per i profughi rimpatriati dall'Algeria e dagli altri Paesi del continente africano, ai sensi della legge 25 febbraio 1963, n. 319;

e) per il personale militare che, per conto dell'O.N.U., abbia prestato servizio in zone di intervento, ai sensi della legge 11 dicembre 1962, n. 1746;

3) a 39 anni:

a) per i combattenti o assimilati decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra al valor militare, per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglia numerosa di cui all'art. 2 della legge 20 marzo 1949, n. 233 e all'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267;

4) a 55 anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

a) per i mutilati ed invalidi di guerra, nonchè per le categorie ad essi assimilate;

b) per i profughi indicati al precedente n. 2) i quali siano disoccupati.

Per i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non è computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo intercorso tra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944.

Per gli assistenti ordinari cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare e per gli assistenti straordinari, volontari od incaricati di università o di istituto di istruzione universitaria, in attività di servizio o cessati per ragioni di carattere non disciplinare, il limite massimo di età è elevato secondo quanto stabilito dall'art. 17 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, così come modificato dalla legge 24 giugno 1950, n. 465.

I benefici di cui ai numeri 1), 2) e 3) del secondo comma, e quelli di cui al terzo e quarto comma, sono cumulabili fra di loro, purchè complessivamente non siano superati i 40 anni di età.

Il limite massimo di età non si applica nei confronti:

a) degli impiegati civili di ruolo dello Stato, nonchè del personale militare indicato nella legge 26 marzo 1965, n. 229, che siano in possesso degli altri requisiti necessari;

b) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da Lit. 500, sottoscritte dagli aspiranti ed indirizzate al Ministero degli affari esteri - Direzione generale del personale e dell'amministrazione - Ufficio V, devono pervenire al Ministero entro il termine perentorio di quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, anche se l'aspirante risiede all'estero.

Nella domanda l'aspirante deve dichiarare:

1) la data ed il luogo di nascita e, se nato all'estero, il comune nei cui registri di stato civile sia stato trascritto l'atto di nascita; l'aspirante che ha superato i trenta anni deve indicare in base a quale titolo, previsto dal precedente art. 3, ha diritto all'elevazione del limite massimo di età;

2) il possesso della cittadinanza italiana;

3) il comune presso il quale è iscritto nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate anche all'estero ed i procedimenti penali pendenti in Italia o all'estero;

5) le invalidità e le infermità di cui sia eventualmente affetto e le cause che le hanno determinate;

6) il titolo di studio di cui sia in possesso, specificando presso quale università lo abbia conseguito ed in quale data;

7) la sua posizione nei riguardi degli obblighi militari;

8) se sia in possesso di titoli e di quali, di cui al successivo art. 13; che diano luogo a precedenza o a preferenza;

9) i servizi prestati come impiegato presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di eventuali precedenti rapporti di pubblico impiego;

10) i titoli di cui al successivo art. 9 dei quali sia eventualmente in possesso;

11) per quale delle specializzazioni (non più di una) di cui all'art. 1 intenda eventualmente concorrere;

12) se intenda sostenere una o più prove facoltative ed in quali lingue, di cui al successivo art. 8.

L'aspirante deve altresì specificare:

a) il proprio domicilio e, se residente all'estero, anche l'ultimo domicilio in Italia;

b) se coniugato o non coniugato; nel primo caso dovrà anche comunicare nome, cognome, data e luogo di nascita e domicilio del coniuge, nonchè l'ultimo domicilio di quest'ultimo prima del matrimonio;

c) l'indirizzo al quale chiede che siano trasmesse le comunicazioni relative al concorso.

Alla domanda l'aspirante deve inoltre allegare:

a) la documentazione attestante il possesso dei titoli di cui al punto 10) del presente articolo;

b) un certificato medico su carta da bollo da Lit. 500, in data non anteriore a quella di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, da cui risulti che egli è di sana e robusta costituzione fisica, con l'esplicita specificazione che è in grado di affrontare qualsiasi clima e non ha imperfezioni fisiche che siano di impedimento o di pregiudizio allo esercizio delle funzioni proprie della carriera. Il certificato deve essere rilasciato da un medico militare, dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza ovvero, se l'aspirante è residente all'estero, da un medico di fiducia dell'autorità diplomatica o consolare italiana, cui spetta di autenticarlo ed eventualmente tradurlo. L'Amministrazione si riserva di accertare il requisito dell'idoneità fisica sia prima dell'espletamento del concorso ovvero anche nei riguardi dei vincitori del concorso stesso.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio, dal segretario comunale del luogo di residenza o altro funzionario incaricato dal sindaco, o dal funzionario incaricato di ricevere la documentazione; qualora l'aspirante si trovi all'estero, la firma deve essere autenticata dall'autorità diplomatica o consolare italiana. Per il dipendente statale è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale presta servizio.

Vengono accettate le domande che pervengono al Ministero dopo il termine indicato al primo comma, purchè risultino in maniera inequivocabile spedite entro il termine medesimo e giungano comunque non oltre il decimo giorno successivo a quello stabilito; non si tiene conto delle domande incomplete, irregolari ovvero prive del certificato medico redatto nella debita forma.

Art. 5.

Gli esami consistono in cinque prove scritte ed una orale: essi tendono ad accertare la preparazione, la maturità e l'attitudine del candidato.

Le prove scritte vertono sulle seguenti materie:

1) storia moderna e contemporanea;

2) economia politica e politica economica;

3) diritto internazionale pubblico;

4) lingua inglese (composizione o sintesi con l'uso del dizionario-lessico);

5) lingua francese (composizione o sintesi con l'uso del dizionario-lessico).

Secondo quanto previsto dall'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1971, n. 1252, una delle prove di cui ai precedenti numeri 4) e 5) può essere per questo concorso sostituita con altra prova nella lingua tedesca o russa.

La prova orale verte sulle materie che hanno formato oggetto delle prove scritte e sulle seguenti:

a) diritto internazionale privato e diritto interno in materia internazionale;

b) diritto pubblico (costituzionale ed amministrativo) e cenni sulle principali costituzioni straniere;

c) nozioni istituzionali di diritto civile;

d) geografia politica ed economica;

e) storia delle dottrine politiche.

L'esame orale nelle lingue obbligatorie consiste essenzialmente in una conversazione nelle lingue stesse.

La prova orale è comprensiva di un colloquio tendente ad accertare l'attitudine e le capacità di valutazione del candidato in relazione a questioni attuali di carattere internazionale.

Le tesi dei programmi di esame sono pubblicate nella tabella annessa al presente decreto.

Art. 6.

Il punteggio per ogni prova scritta e quello per la prova orale sono espressi in centesimi.

Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno settanta centesimi nelle prove scritte e non meno di sessanta centesimi in ciascuna di esse.

Per superare la prova orale il candidato deve riportare almeno sessanta centesimi.

La votazione finale è data dalla somma risultante dalla media dei voti riportati nelle prove scritte e dal voto riportato nella prova orale, salvo gli eventuali aumenti di cui ai seguenti articoli 7, 8 e 9.

Art. 7.

I candidati alla carriera diplomatica possono conseguire, ove ne facciano richiesta, una delle specializzazioni di cui allo art. 1 sostenendo una delle seguenti prove integrative orali:

tecnica degli scambi e dei rapporti finanziari con l'estero, per la specializzazione in materia commerciale;

circolazione internazionale dei lavoratori e loro tutela; movimenti sindacali, per la specializzazione in materia sociale;

lingua araba, per la specializzazione per il vicino oriente;

lingua cinese o lingua giapponese, per la specializzazione per l'estremo oriente.

Per la prova integrativa il candidato può conseguire fino a 2 centesimi, purchè raggiunga la sufficienza di almeno 1,2 centesimi.

Il punteggio attribuito per la prova integrativa si aggiunge alla votazione complessiva riportata nelle prove obbligatorie, sempre che il candidato sia risultato idoneo.

Art. 8.

I candidati possono chiedere di sostenere prove facoltative orali in spagnolo, russo e tedesco ovvero anche in francese o inglese qualora le stesse non siano state oggetto di prova obbligatoria in virtù della facoltà di scelta operata dal candidato ai sensi del terzo comma dell'art. 5.

Per ciascuna di tali prove il candidato può conseguire fino a 1,5 centesimi, purchè raggiunga la sufficienza di almeno 0,90 centesimi.

Il punteggio attribuito per le prove facoltative si aggiunge alla votazione complessiva riportata nelle prove obbligatorie, sempre che il candidato sia risultato idoneo.

Art. 9.

La commissione può assegnare complessivamente fino a 8 centesimi per i titoli seguenti:

a) libera docenza o assistentato universitario ordinario o straordinario in discipline che formano oggetto delle prove scritte obbligatorie di cui ai numeri 1), 2) e 3) dell'art. 5: fino a 3 centesimi;

b) servizio prestato quali funzionari di carriere direttive dello Stato, a seguito di ammissione per concorso; quali magistrati ordinari, amministrativi o militari; quali procuratori od avvocati dello Stato: fino a 3 centesimi;

c) servizio prestato dagli insegnanti, in possesso di una delle lauree di cui all'art. 2, che abbiano conseguito un posto di ruolo, equiparato alla carriera direttiva, a seguito di concorso per esami, sempre che l'insegnamento abbia riguardato le discipline di cui al precedente punto a): fino a 2 centesimi.

Il punteggio per i titoli viene assegnato dalla commissione prima dell'inizio delle prove di esame, sulla base della documentazione presentata dal candidato.

I centesimi attribuiti per i titoli si aggiungono al punteggio complessivo conseguito dai candidati risultati idonei alle prove di esame.

Art. 10.

La commissione giudicatrice è nominata con decreto del Ministro per gli affari esteri ed è composta di un ambasciatore o inviato straordinario e ministro plenipotenziario di 1ª classe, in servizio o a riposo, che la presiede, di un magistrato ordinario o amministrativo con qualifica non inferiore a consigliere di cassazione o equiparata, di due funzionari diplomatici di grado non inferiore a consigliere d'ambasciata e di tre docenti universitari.

Alla commissione possono essere aggregati membri aggiunti per particolari materie.

Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario della carriera diplomatica di grado non inferiore a primo segretario di legazione, al quale può essere aggiunto un vice segretario appartenente alla carriera stessa.

Art. 11.

I candidati hanno otto ore di tempo per svolgere le prove scritte, ad eccezione di quelle di lingue per cui dispongono di quattro ore.

I candidati devono presentarsi alle prove di esame muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

1) fotografia di data recente (applicata sul prescritto foglio di carta da bollo), provvista della firma del concorrente, autenticata dal sindaco o da un notaio;
2) carta d'identità;
3) tessera ferroviaria personale con fotografia;
4) tessera postale;
5) porto d'armi;
6) patente automobilistica;
7) passaporto.

Art. 12.

Le prove di esame hanno luogo in Roma.

Ai candidati ammessi al concorso viene comunicato, non meno di quindici giorni prima, il luogo, la data di inizio delle prove scritte e la materia oggetto della prima prova. Della data di inizio delle prove è dato avviso, entro il termine suindicato, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La commissione giudicatrice stabilisce il giorno e la materia delle altre prove scritte, dandone comunicazione ai candidati. Di norma le prove scritte hanno luogo in giorni successivi.

Ai candidati che conseguono l'ammissione alla prova orale l'avviso per la presentazione alla prova stessa, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte, è dato individualmente almeno venti giorni prima della data in cui essi debbono sostenerla.

La commissione prepara tre temi da sottoporre a sorteggio che viene effettuato da uno dei candidati che sostengono la prova.

Art. 13.

I concorrenti inclusi nella graduatoria di merito formata dalla commissione, che intendono far valere, ai sensi delle vigenti disposizioni, titoli di preferenza o di precedenza, devono far pervenire al Ministero degli affari esteri - Direzione generale del personale e dell'amministrazione - Ufficio V, entro il termine perentorio di venti giorni dalla data in cui abbiano ricevuto la relativa comunicazione, i documenti comprovanti il possesso dei titoli in questione.

In particolare:

a) gli ex combattenti della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione e coloro che appartengono alle categorie assimilate, compresi i partigiani combattenti e prigionieri di guerra, devono produrre, a seconda delle forze armate di appartenenza:

la dichiarazione integrativa in carta bollata da Lit. 500 di cui alle circolari n. 5000 del 1° agosto 1948 dello stato maggiore dell'Esercito e n. 202860 dell'8 luglio 1948 dello stato maggiore dell'Aeronautica, ovvero copia o estratto dello stato di servizio (per gli ufficiali) o copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) in carta da bollo da Lit. 500, rilasciati dal competente distretto militare;

la dichiarazione di cui alla circolare n. 27200/Om del 3 luglio 1948 dello stato maggiore della Marina, in carta da bollo da Lit. 500, rilasciata dal Ministero della marina militare;

b) i reduci dalla deportazione e dall'internamento devono presentare apposita dichiarazione, in carta bollata da Lit. 500, rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

c) i mutilati e gli invalidi di guerra e coloro che appartengono alle categorie assimilate, devono produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato mod. n. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione ger rale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di in lidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinci dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica invalido;

d) i mutilati e gli invalidi per servizio devono presenta il decreto di concessione della pensione che indichi la ca goria di pensione e la voce dell'invalidità, ovvero il mod. n mero 69-*ter* rilasciato dalla competente autorità;

e) gli orfani dei caduti sul lavoro, i figli dei mutilati degli invalidi del lavoro, le madri e le vedove non rimarita e le sorelle vedove o nubili dei caduti sul lavoro devono p sentare una dichiarazione dell'I.N.A.I.L. attestante che il ge tore, coniuge o congiunto è deceduto per causa di lavoro;

f) i figli dei mutilati e degli invalidi, di cui alla pre dente lettera *c*), devono comprovare la loro qualifica prese tando un certificato in carta da bollo da Lit. 500 del sinda del comune di residenza attestante la categoria di pensio di cui fruisce il padre o la madre;

g) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio devo comprovare la loro qualifica presentando un certificato in car da bollo da Lit. 500 rilasciato dal sindaco del comune di re denza attestante che il padre o la madre fruisce di pension

h) le vedove di guerra devono produrre l'apposito m dello n. 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensio di guerra, nel quale deve essere esplicitamente dichiarato godimento della pensione di guerra, ai sensi dell'art. 55 del legge 10 agosto 1950, n. 648;

i) gli orfani dei caduti di guerra e coloro che apparte gono alle categorie assimilate devono presentare un certifica in carta da bollo da Lit. 500 rilasciato dal competente comita provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assisten degli orfani di guerra legalizzato dal prefetto;

l) le vedove e gli orfani dei caduti per servizio devo produrre, a norma della legge 15 novembre 1965, n. 1288, u dichiarazione dell'amministrazione presso la quale il cadu prestava servizio;

m) i profughi dai territori di confine che si trovano nel condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Ca provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 825, devono esibi l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente d Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948, rilasciata, in car da bollo da Lit. 500, dal prefetto della provincia in cui ris dono o, se risiedono all'estero, dal prefetto di Roma;

n) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dal Somalia, quelli dai territori sui quali in seguito al trattato pace è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi d territori esteri nonchè quelli da zone del territorio naziona colpite dalla guerra, che si trovano nelle condizioni previs dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, devono presentare un'attest zione del prefetto della provincia in cui hanno la residenz in carta da bollo da Lit. 500.

Sono valide anche le attestazioni già rilasciate dai prefet in applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio del Stato 3 settembre 1947, n. 885 e del decreto legislativo 26 l glio 1948, n. 104.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla S malia possono anche presentare un certificato a suo tem rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana;

o) i connazionali che sono rimpatriati dall'Egitto in co seguenza degli avvenimenti di cui all'art. 1, primo comma, del legge 25 ottobre 1960, n. 1306, devono presentare apposito at stato rilasciato dalle autorità consolari.

I connazionali che sono rimpatriati dalla Tunisia o da Ta geri in conseguenza degli avvenimenti di cui all'art. 1, secon e terzo comma, della legge citata, devono presentare apposi attestazione rilasciata dal Ministero degli affari esteri;

p) i decorati di medaglia al valor militare o croce guerra, i feriti di guerra, i promossi per merito di guer devono produrre l'originale o copia autenticata del relati brevetto o del documento di concessione;

q) coloro che abbiano riportato sanzioni penali, per co portamento contrario al regime fascista, devono presenta una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano rip tato sanzioni di polizia per lo stesso motivo o siano stati dep tati o internati per motivi di persecuzione razziale devo dimostrare tali loro qualifiche mediante attestazione rilascia in carta da bollo da Lit. 500, dal prefetto della provincia in c hanno la residenza;

r) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali devono presentare un certificato in carta legale della competente autorità israelitica;

s) gli assistenti universitari devono produrre un certificato del rettore dell'università o dell'istituto di istruzione universitaria attestante la nomina, la continuità e la qualità del servizio prestato;

t) i coniugati con o senza prole o i capi di famiglia numerosa devono produrre lo stato di famiglia in carta da bollo da Lit. 500, rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

u) coloro che abbiano compiuto il servizio militare di leva debbono produrre copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) in carta da bollo da Lit. 500 rilasciato dalla competente autorità militare;

v) i concorrenti che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, presso il Ministero degli affari esteri, devono produrre un'attestazione dell'Amministrazione in carta da bollo da Lit. 500 dalla quale risulti la lodevolezza del servizio prestato a qualunque titolo, per non meno di un anno, presso detto Ministero.

I concorrenti che siano dipendenti civili di ruolo e non di ruolo di un'amministrazione dello Stato e che non si trovino nella condizione di cui al comma precedente, devono produrre un'attestazione in carta da bollo da Lit. 500, rilasciata dall'amministrazione dalla quale dipendono, da cui risulti che hanno prestato lodevole servizio nell'amministrazione stessa;

z) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, cessati dal servizio in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, devono produrre apposita attestazione, su carta da bollo da Lit. 500, rilasciata dalla competente autorità.

Art. 14.

La graduatoria viene formata dalla commissione giudicatrice secondo l'ordine derivante dal punteggio complessivo conseguito da ciascun candidato, previa l'aggiunta dei centesimi eventualmente attribuiti ai sensi degli articoli 7, 8 e 9. A parità di punteggio vengono applicati l'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e le altre vigenti disposizioni in materia di preferenze.

Il Ministro per gli affari esteri, riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso, approva con proprio decreto, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione in carriera, la graduatoria di merito dei concorrenti risultati idonei nelle prove di esame.

Art. 15.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria del concorso, tenuto conto dei titoli di preferenza e di quelli di precedenza, devono far pervenire al Ministero degli affari esteri - Direzione generale del personale e dell'amministrazione - Ufficio V, entro il termine perentorio di venti giorni dalla data in cui abbiano ricevuto la relativa comunicazione, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita in carta da bollo da Lit. 500. I concorrenti che abbiano superato l'età di trenta anni devono presentare anche i documenti comprovanti i titoli in base ai quali hanno diritto all'elevazione del limite di età, salvo che i documenti stessi non siano già stati presentati come titoli di precedenza o di preferenza;

2) diploma originale o copia del titolo di studio, in carta da bollo da Lit. 500, debitamente autenticata dall'autorità scolastica che ha emesso il documento o da un notaio, cancelliere o segretario comunale. Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, il concorrente deve produrre un certificato, rilasciato in carta legale dalla competente autorità, che attesti la natura e la data del conseguimento del titolo di studio, nonchè il non avvenuto rilascio del diploma;

3) certificato dell'università che indichi la data di conseguimento della laurea, il voto in essa conseguito, il titolo della tesi e l'elenco di tutti gli esami sostenuti con le relative votazioni;

4) certificato di cittadinanza italiana in carta da bollo da Lit. 500;

5) certificato in carta da bollo da Lit. 500 dal quale risulti che il concorrente gode dei diritti politici;

6) certificato generale del casellario giudiziale in carta da bollo da Lit. 500. Se il concorrente è nato all'estero il certificato è rilasciato dall'ufficio del casellario presso la procura della Repubblica di Roma;

7) documento relativo alla posizione militare, se già non presentato come titolo di preferenza.

I documenti indicati nei precedenti numeri 4), 5) e 6) devono essere di data non anteriore a tre mesi rispetto a quella in cui i concorrenti abbiano ricevuto l'invito per la presentazione dei documenti stessi.

I concorrenti che siano dipendenti di ruolo dello Stato devono presentare soltanto:

a) il titolo di studio;

b) la copia integrale dello stato matricolare, in carta da bollo da Lit. 500, di data non anteriore a quella in cui abbiano ricevuto il relativo invito;

c) attestazione in carta da bollo da Lit. 500, rilasciata dall'Amministrazione da cui dipendono, dalla quale risulti se il concorrente sia sottoposto a procedimento disciplinare.

Art. 16.

Il Ministro per gli affari esteri con propri decreti dichiara i vincitori del concorso ed approva la graduatoria dei candidati dichiarati idonei oltre i vincitori.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei candidati dichiarati idonei oltre i vincitori sono pubblicate nel « Foglio di Comunicazioni » del Ministero degli affari esteri e di tale pubblicazione è data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 17.

I vincitori del concorso sono nominati, con decreto del Ministro per gli affari esteri, volontari nella carriera diplomatica per prestare il servizio di prova stabilito dall'art. 103 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.

Il volontario che, senza giustificato motivo, non assuma servizio entro il termine stabilito, decade dalla nomina.

Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 febbraio 1972

Il Ministro: MORO

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 febbraio 1972
Registro n. 343, foglio n. 223

PROGRAMMA DI ESAME

STORIA MODERNA E CONTEMPORANEA

1. La rivoluzione delle colonie inglesi d'America e il contributo ideologico europeo. La comparsa degli Stati Uniti nella Comunità internazionale.
2. La rivoluzione francese nelle sue cause economico-sociali, nella sua preparazione spirituale, nelle sue ripercussioni internazionali.
3. Napoleone e la sua politica egemonica continentale: aspetti innovatori nella vita della Società e dello Stato, con particolare riguardo all'Italia.
4. Il Congresso di Vienna e il riassetto politico-territoriale dell'Europa.
5. Gli ideali di libertà e di nazione e la crisi europea del 1848. Ripercussioni sulla vita politica e sociale nei vari Stati europei.
6. Il 1848 ed il 1849 in Italia: cause remote, correnti politiche ed esplosione rivoluzionaria. Evoluzione del problema italiano nella politica europea.
7. L'unificazione italiana e l'opera di Cavour. Primo avvio amministrativo e finanziario dell'Italia Unita.
8. L'unificazione tedesca. Francia, Germania e Gran Bretagna nel processo interno e nelle vicende internazionali della seconda metà dell'Ottocento.
9. La questione d'Oriente nel secolo XIX. La guerra di Crimea ed il Congresso di Parigi.
10. La Russia e i Paesi Balcanici negli ultimi decenni del secolo XIX.
11. Gli Stati Uniti d'America nel secolo XIX. I Paesi della America Latina e la loro evoluzione.

12. Dalla rivoluzione industriale al sorgere del Socialismo. Dottrine e rivolgimenti sociali nei vari Paesi europei durante l'Ottocento.
13. L'età dell'imperialismo. Il fenomeno coloniale in Asia ed in Africa. La politica coloniale delle Potenze europee.
14. La politica estera italiana, dal Congresso di Berlino alla vigilia del primo conflitto mondiale.
15. I problemi dell'organizzazione internazionale della pace: le conferenze dell'Aja.
16. Cause remote ed origini della prima conflagrazione mondiale. Scopi e propagande di guerra. Conseguenze economico-sociali del conflitto con particolare riguardo all'Italia.
17. Riassetto internazionale dopo la prima guerra mondiale: dissoluzione dell'impero asburgico e fine dell'impero ottomano.
18. L'Unione Sovietica, dalla rivoluzione d'ottobre al regime staliniano. La sua politica in Asia ed in Europa.
19. Genesi e sviluppo della Società delle Nazioni. Progetto di Unione Europea e conferenza mondiale per il disarmo.
20. I nazionalismi fra le due guerre mondiali. Fascismo e nazismo e le rispettive politiche estere.
21. L'Estremo oriente fra i due conflitti.
22. La politica estera degli Stati Uniti in Europa, in Asia e nelle Americhe. L'Unione Panamericana.
23. L'Europa verso il secondo conflitto mondiale: vicende politiche, motivi economici e contrasti ideologici. La crisi della Società delle Nazioni.
24. L'ascesa demografica nei vari Paesi del mondo. Le lotte per l'accaparramento delle materie prime.
25. La seconda guerra mondiale: vicende diplomatiche e politico-militari. Scopi e propagande di guerra.
26. Nascita e sviluppo della Organizzazione delle Nazioni Unite.
27. L'assetto politico-territoriale del mondo post-bellico. Le principali alleanze.
28. I popoli afro-asiatici in via di sviluppo: loro problemi politici, ideali ed economici.
29. La Santa Sede e l'azione mediatrice di pace da Benedetto XV agli ultimi Pontefici.
30. Il processo di unificazione europea.

DIRITTO INTERNAZIONALE PUBBLICO

I.

1. La Società internazionale ed il suo diritto.
2. Caratteri del diritto internazionale al confronto con gli altri sistemi giuridici o con le norme di condotta non giuridiche (morale, cortesia internazionale, ecc.).
3. Origine storica ed evoluzione del diritto internazionale.
4. Indirizzi principali della dottrina.
5. Prassi e teorie in tema di rapporto fra diritto internazionale e diritto interno.
6. Adattamento del diritto interno al diritto internazionale e reciproci rinvii, con particolare riguardo al sistema italiano.

II.

1. ~~Fonti del diritto internazionale e loro gerarchia.~~
2. Il diritto non scritto e la sua rilevazione.
3. Il diritto convenzionale. Conclusione dei trattati: negoziazione, ratifica, adesione, ecc.
4. Rapporti fra norme convenzionali. I trattati ed i terzi.
5. Interpretazione dei trattati.
6. Estinzione e revisione dei trattati.
7. Atti unilaterali.
8. Raccomandazioni, decisioni ed altri atti delle organizzazioni internazionali.
9. L'analogia ed il problema delle « lacune » del diritto internazionale.

III.

1. La personalità giuridica internazionale in generale.
2. Gli Stati: origine e trasformazione. Successione.
3. Stato e governo. I mutamenti di governo e la personalità internazionale dello Stato.
4. Riconoscimento degli Stati e dei governi.
5. Insorti, governi in esilio, comitati nazionali.
6. Condizione internazionale della Santa Sede e della Città del Vaticano.
7. Condizione degli enti dipendenti dagli Stati.
8. Condizione internazionale degli individui.
9. Problema della personalità delle unioni di Stati.
10. Capacità giuridica e capacità di agire.
11. Organizzazione degli Stati e degli altri soggetti.
12. Capi di Stato e Ministri degli Esteri.
13. Agenti diplomatici. Le missioni speciali.
14. Agenti consolari.

IV.

1. Condizione giuridica dei soggetti. I c.d. status giuridici soggettivi (protettorato, vassallaggio, neutralizzazione, ecc.).
2. Immunità e privilegi degli Stati e degli altri soggetti di diritto internazionale. L'esenzione degli Stati esteri dalla giurisdizione.
3. Immunità e privilegi degli Stati e dei loro organi, con particolare riguardo ai Capi di Stato, ai Ministri degli Esteri, agli Agenti diplomatici, agli organi militari ed agli agenti consolari.
4. Immunità e privilegi delle organizzazioni internazionali e dei loro dipendenti.

V.

1. Il territorio e la sovranità: *a*) terraferma; *b*) spazi marini (acque interne, mare territoriale, zona contigua, piattaforma continentale); *c*) spazio atmosferico; *d*) sottosuolo.
2. L'alto mare.
3. I fiumi internazionali.
4. Lo spazio esterno.
5. Condizione giuridica delle navi e degli aeromobili. I mezzi cosmici.

VI.

1. La sovranità nei riguardi delle persone. Cittadinanza ed estraneità. Protezione diplomatica dei cittadini e delle società nazionali. Gli apolidi. I rifugiati.
2. Convenzioni per la tutela dei diritti dell'uomo. Convenzione contro la schiavitù e le pratiche assimilate. Convenzioni in materia sociale. La dichiarazione universale dei diritti dell'uomo. La Convenzione europea sui diritti dell'uomo.
3. Le minoranze.
4. Limiti internazionali all'esercizio della sovranità nei riguardi degli stranieri. Ammissione, soggiorno ed espulsione.

VII.

1. L'organizzazione internazionale. Unioni istituzionali e non istituzionali di Stati e loro classificazioni.
2. Le alleanze.
3. Le confederazioni di Stati.
4. Le Nazioni Unite. Origine e precedenti storici dello Statuto. Emendamento e revisione. Organi, funzioni e natura della organizzazione. Attività svolta nei vari settori.
5. Le organizzazioni regionali (Americhe, Africa, Asia).
6. Le organizzazioni europee, politiche ed economiche.
7. Le Agenzie specializzate e la cooperazione internazionale economica e sociale.

VIII.

1. L'illecito internazionale e le sue conseguenze.
2. Responsabilità indiretta e c.d. responsabilità dello Stato per fatti di individui.

IX.

1. Garanzie del diritto internazionale. Classificazioni e problematica relativa. L'autotutela.
2. Controversie internazionali. Nozione.
3. Controversie giuridiche e controversie politiche, justiciables et non justiciables.
4. Procedimenti volti alla risoluzione delle controversie internazionali mediante accordo: negoziato, mediazione, buoni uffici, conciliazione. Nozione, caratteri e sviluppo storico di tali procedimenti; in particolare, dei procedimenti previsti dal Patto della Società delle Nazioni e dalla Carta delle Nazioni Unite.
5. Procedimenti c.d. « risolutivi » (ad esito vincolante). L'arbitrato.
6. La Corte Internazionale di Giustizia e il regolamento giudiziario.
7. L'inchiesta.

X.

1. La guerra. Definizione e distinzione da altre manifestazioni di violenza (rappresaglia armata, blocco pacifico, ecc.).
2. Inizio e fine dello stato di guerra. Tregue ed armistizi.
3. Regole della guerra terrestre, marittima ed aerea. I crimini di guerra.
4. L'occupazione bellica e il trattamento dei sudditi nemici.
5. La neutralità.
6. Le forme di violenza « diverse » dalla guerra.

7. Prevenzione e repressione del ricorso arbitrario alla violenza. Periodo anteriore alla prima guerra mondiale. Patto della Società delle Nazioni ed altri strumenti anteriori alla seconda guerra mondiale. Carta delle Nazioni Unite e prassi relativa. Organizzazioni regionali.
8. La legittima difesa.
9. I crimini contro la pace e contro l'umanità.

ECONOMIA POLITICA E POLITICA ECONOMICA

Economia politica:

1. L'Economia politica nell'ambito delle scienze sociali: la funzione degli schemi teorici (modelli) nell'analisi dei fatti economici. Equilibrio parziale e generale. Unità elementari ed aggregati economici. Analisi statica, stazionaria e dinamica.
2. Il mercato e le sue forme: analisi comparata della pura concorrenza, del monopolio assoluto e delle forme imperfettamente concorrenziali e oligopolistiche.
3. Gli operatori economici: il consumatore individuale nel suo comportamento in relazione alle differenti forme di mercato. La domanda individuale e curve collettive di domanda, il risparmio individuale e sociale.
4. Gli operatori economici: l'imprenditore e il suo comportamento in relazione alle varie forme di mercato. Le leggi della produttività. La tipologia dei costi di produzione. La tipologia delle imprese e le loro motivazioni. Economie e diseconomie di scala, interne ed esterne. Equilibrio dell'impresa. La curva di offerta.
5. La formazione del prezzo dei prodotti nelle diverse condizioni di mercato. I prezzi dei fattori produttivi: profitto, interesse, rendita, salario.
6. Il flusso del reddito e i vari metodi per la sua misurazione. Bilancio economico nazionale. L'analisi del processo di formazione del reddito nazionale. Il livello di equilibrio del reddito nazionale.
7. Moneta e credito: il processo di creazione di credito. La domanda di moneta e le sue determinanti. L'offerta di moneta e le sue componenti. Il livello dei prezzi. Inflazione e deflazione, nelle determinanti analitiche e nelle principali esperienze storiche.
8. I presupposti e gli effetti del commercio internazionale. Commercio internazionale e scambi esteri. Tipologia delle bilance contabili delle relazioni economiche con l'estero. Il commercio internazionale come componente esterno del flusso del reddito.
9. Fluttuazioni e sviluppo. Spiegazione e metodi di misurazione dell'andamento ciclico. Le diagnosi congiunturali. Fattori esplicativi dei fenomeni di sviluppo, sottosviluppo e dualismo economico.
10. Le fonti di informazione statistica per lo studio dei fatti economici.

Politica economica:

1. Obiettivi e strumenti e loro relazioni nei problemi di politica economica. Politica economica empirica e politica economica razionale. La funzione obiettiva dei responsabili delle decisioni di politica e la sua espressione formale.
2. Programmazione a breve e a lungo termine nelle economie prevalentemente accentrate o decentrate e relative tecniche.
3. Concentrazione economica e azione pubblica. Aspetti tecnologici e aspetti monopolistici del fenomeno della concentrazione tecnica e finanziaria. Intese e posizioni dominanti. Le legislazioni antimonopolistiche. La posizione del settore distributivo.
4. Il mercato del lavoro e l'azione pubblica. Politica salariale e previdenziale. I problemi della perequazione settoriale e regionale dei redditi.
5. La politica industriale in relazione ai problemi del pieno impiego e dello sviluppo. Tipologia degli incentivi e analisi dei loro effetti. Fonti di finanziamento delle imprese ed azione economica pubblica.
6. Gli strumenti essenziali della politica economica contemporanea e la scelta della loro più efficace combinazione: la politica monetaria e creditizia; la politica di bilancio e finanziaria; la politica valutaria; l'intervento del sistema dei prezzi e altri controlli diretti.
7. La politica internazionale, commerciale e monetaria. Le esperienze storiche più rilevanti nel periodo tra le due guerre. La cooperazione internazionale organizzata nel secondo dopoguerra e i suoi principali organismi. Problemi delle aree economicamente integrate. Il sistema aureo, le monete riserva e il problema della liquidità internazionale.
8. La formazione del settore pubblico dell'economia in Italia e la sua rilevanza quantitativa. Il sistema delle partecipazioni statali. L'assetto dell'istituto di emissione, del sistema bancario e del mercato finanziario in Italia. La disciplina degli investimenti dall'estero e all'estero.
9. La politica commerciale italiana, negli aspetti storici e nelle condizioni contemporanee. Gli istituti fondamentali della politica doganale e degli accordi economici internazionali, su basi bilaterali e multilaterali.
10. I problemi dell'emigrazione interna ed internazionale. Effetti demografici, valutari e sociali. L'azione pubblica in rapporto all'emigrazione.

SPECIALIZZAZIONE IN MATERIA COMMERCIALE

Tecnica degli scambi e dei rapporti finanziari con l'estero

1. Premesse. Cenni sull'evoluzione del commercio internazionale. Le genesi dell'economia di produzione per via di scambio. La progrediente integrazione delle risorse e dei mercati.
2. L'evolversi del contenuto e dello schema del controllo del commercio internazionale.
3. Gli aspetti generali del controllo. Gli organi ad esso preposti e i documenti fondamentali.
4. Il controllo merceologico. I vincoli mercantili all'esportazione e all'importazione. L'esecuzione delle negoziazioni: limiti, tolleranze, differenze, ecc.
5. Il controllo valutario. Le compensazioni generali: aspetti economico-tecnici e le forme di regolamento. Le compensazioni private e gli affari in reciprocità: loro regolamento. Le operazioni franco-valuta.
6. I regolamenti dei prezzi all'esportazione e all'importazione. Intervento del sistema bancario.
7. I regolamenti valutari. Le aperture di credito. Accordi multilaterali UEF e AME. Il sistema delle valute di conto valutario. Le « parità » e i calcoli di loro determinazione.
8. Le negoziazioni in cambi a pronti e a termine.
9. I crediti bancari in valuta.
10. I finanziamenti speciali: dei conti depositi, EFIM, FIM, a medio termine, a lungo termine.
11. Accordi commerciali e di pagamenti recentemente conclusi dall'Italia.
12. Liberalizzazione convenzionale nel quadro dell'OCSE. Contingenti di salvaguardia. Recenti sviluppi del processo di liberalizzazione degli scambi europei. Regime degli scambi fra i paesi della C.E.E. La Zona di libero scambio.

SPECIALIZZAZIONE IN MATERIA SOCIALE

Circolazione internazionale dei lavoratori e loro tutela

1. Le fonti internazionali del diritto del lavoro.
2. La circolazione internazionale dei lavoratori:
   a) attività degli Organismi internazionali ed in particolare del B.I.T.;
   b) regimi convenzionali per la tutela previdenziale dei lavoratori italiani all'estero.
3. La C.E.E. e le questioni del mondo del lavoro:
   a) libera circolazione nell'area comunitaria e parità di trattamento; il diritto di stabilimento;
   b) i problemi della sicurezza sociale;
   c) Fondo sociale europeo e problemi della formazione professionale; il Comitato permanente dell'occupazione;
   d) emigrazione extra-comunitaria.
4. L'azione della C.E.C.A. in materia di sicurezza del lavoro.

Movimenti sindacali

1. Storia del sindacato:
   a) il fenomeno storico dell'organizzazione professionale, le corporazioni;
   b) la decadenza delle vecchie forme associative professionali;
   c) la soppressione delle corporazioni professionali ed il divieto di coalizione;
   d) il problema della disciplina del rapporto di lavoro nell'economia moderna;
   e) il determinarsi dell'interesse alla coalizione;
   f) l'interesse collettivo professionale ed il sindacalismo;
   g) il riconoscimento della libertà sindacale;
   h) la libertà sindacale nei paesi della C.E.E.
2. Il controllo internazionale sul rispetto della libertà sindacale.
3. L'organizzazione del sindacato.

DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO E DIRITTO INTERNO IN MATERIA INTERNAZIONALE

Diritto internazionale privato:

1. Funzione delle norme di diritto internazionale privato.
2. Interpretazione ed applicazione delle norme di diritto internazionale privato. Qualificazione e collegamento. Il rinvio.
3. Determinazione del diritto straniero richiamato. Gli ordinamenti plurilegislativi.
4. Limiti all'applicazione del diritto straniero.
5. Diritto delle persone fisiche e giuridiche. Le società commerciali.
6. Rapporti di famiglia.
7. Successioni e donazioni.
8. Possesso e diritti reali.
9. Obbligazioni.
10. Forma degli atti.
11. Rapporti relativi alla navigazione marittima ed aerea.

Diritto interno in materia internazionale:

I. Diritto costituzionale:

1. Norme della costituzione italiana concernenti i rapporti internazionali (adattamento, asilo, guerra e organizzazione internazionale, agenti diplomatici, ratifica dei trattati, ecc.).
2. La cittadinanza. Nozioni generali e diritto comparato. La apolidia.
3. La cittadinanza italiana. Principi generali. Condizioni e modi di acquisto e perdita.
4. Il territorio della Repubblica (terraferma, acque interne e territoriali, piattaforma continentale, zona contigua).

II. Diritto processuale civile internazionale:

1. Limiti della giurisdizione italiana.
2. Efficacia in Italia delle sentenze straniere. Riconoscimento ed esecutorietà.
3. L'arbitrato fra privati nei rapporti internazionali.
4. Convenzioni internazionali in materia di giurisdizione civile.
5. Altre forme di cooperazione fra gli Stati in materia giudiziaria. L'assistenza giudiziaria.

III. Diritto penale e processuale penale internazionale:

1. Limiti della legge penale nello spazio. Limiti della giurisdizione penale.
2. L'estradizione.
3. Effetti delle sentenze penali straniere.
4. Convenzioni internazionali in materia penale.

IV. Diritto tributario:

1. Condizione tributaria dello straniero in Italia e dell'italiano all'estero.
2. Cooperazione internazionale in materia, con particolare riguardo al problema della doppia imposizione.

DIRITTO PUBBLICO (COSTITUZIONALE E AMMINISTRATIVO) E CENNI SULLE PRINCIPALI COSTITUZIONI ESTERE

1. Concetto e partizione del diritto pubblico.
2. Lo Stato; elementi ed organi. Forme di Stato e forme di Governo. Caratteristiche generali dello Stato moderno.
3. L'ordinamento costituzionale: la Costituzione italiana. Gli organi costituzionali: Parlamento; Presidente della Repubblica; Governo. L'ordinamento regionale.
4. La funzione legislativa: forma dell'attività legislativa, legge formale, atti equiparati alla legge formale; regolamenti ed altri atti normativi.
5. La funzione giurisdizionale: posizione e garanzia della magistratura, controllo di costituzionalità degli atti normativi.
6. L'ordinamento amministrativo. Concetto di pubblica amministrazione. Criteri informativi dell'ordinamento amministrativo. Organizzazione amministrativa interna.
7. L'Amministrazione diretta centrale: organi attivi, organi consultivi ed organi di controllo.
8. L'Amministrazione diretta locale.
9. Gli Enti autarchici nazionali.
10. Gli Enti autarchici locali. Enti territoriali. Enti non territoriali.
11. I mezzi dell'azione amministrativa: il regime amministrativo dei beni, le prestazioni dei privati all'Amministrazione.
12. Gli atti amministrativi: classificazione e tipi.
13. La giustizia nell'Amministrazione; tutela dei diritti ed interessi dei singoli, ricorsi amministrativi, tutela giurisdizionale.
14. Caratteristiche degli ordinamenti costituzionali dei principali Stati **Esteri**.

NOZIONI ISTITUZIONALI DI DIRITTO CIVILE

1. Nozione e fondamento del diritto. Principi generali.
2. Interpretazioni delle norme giuridiche. Il diritto soggettivo. Acquisto, perdita e modificazione del diritto.
3. Il negozio giuridico. Elementi del negozio. L'oggetto, la causa e la forma del negozio: nullità, annullabilità, risoluzione, rescissione.
4. Persone fisiche e persone giuridiche. Requisiti di esistenza.
5. Famiglia. Matrimonio. Filiazione e adozione. Concetto e principi fondamentali della successione per causa di morte. Successioni legittime. Successione testamentaria. Donazione.
6. Diritti reali. Proprietà e possesso.
7. Diritti di obbligazioni. Modificazioni soggettive ed oggettive del rapporto obbligatorio. Adempimento, inadempimento, estinzione.
8. Contratti in generale e loro classificazione.
9. L'impresa: l'imprenditore, l'azienda. La società: concetti generali. La società per azioni. La società a responsabilità limitata. Le cooperative, le mutue.
10. I diritti su beni immateriali.
11. Titoli di credito: cambiale ed assegno bancario. Titoli rappresentativi delle merci.
12. Fallimento. Concordato preventivo. Liquidazione coatta amministrativa.
13. Tutela dei diritti: trascrizione, prove, privilegi e garanzie patrimoniali, tutela giurisdizionale dei diritti. Prescrizione e decadenza.

GEOGRAFIA POLITICA ED ECONOMICA

1. Lineamenti generali dei cinque Continenti: quadro politico, confini, popolazioni, religioni, istituzioni pubbliche, suddivisioni interne ed amministrative, centri urbani, porti e città commerciali dei principali Paesi.
2. Geografia della produzione. Distribuzione geografica dei prodotti agricoli di grande consumo alimentare: cereali, piante da zucchero, da olio e per bevande. Le industrie relative. I prodotti agricoli di grande uso industriale: fibre tessili e caucciù. L'allevamento ed i suoi prodotti. Il bosco e la pesca. Distribuzione geografica della produzione dei minerali. I combustibili: carbone e petrolio. I minerali metallici. Le industrie siderurgica e meccanica.
3. Geografia del commercio e delle comunicazioni. I grandi mercati di importazione e di esportazione. Le correnti commerciali ed il commercio estero dei principali Paesi, con riguardo allo sviluppo ed alla consistenza attuale del commercio italiano. Sviluppo delle comunicazioni e condizioni odierne dell'industria e dei trasporti nei diversi Stati. Reti di comunicazioni terrestri, marittime ed aeree.

STORIA DELLE DOTTRINE POLITICHE

1. Svolgimenti di pensiero politico nell'antichità classica (Platone, Aristotele, Cicerone).
2. Curialisti e anticurialisti nel Medio Evo.
3. Machiavelli e la nuova scienza politica.
4. Svolgimenti della scuola giusnaturalistica.
5. Assolutismo e antiassolutismo nel pensiero del secolo XVII, con particolare riguardo a T. Hobbes e a J. Locke.
6. Contratto sociale e sovranità popolare. Rousseau.
7. Dal socialismo utopistico al socialismo scientifico.
8. Il liberalismo.
9. Idea nazionale e idea supernazionale nel secolo XIX.
10. Carte americane dei Diritti. La Dichiarazione dei Diritti dell'Uomo nel 1789. La Dichiarazione dei Diritti dell'Uomo nel 1948.

(3352)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO LE MALATTIE

Concorso pubblico, per esami, a ventisette posti di avvocato o procuratore legale di 2ª classe

Art. 1.

E' indetto un concorso pubblico, per esami, a ventisette posti di avvocato o procuratore legale di 2ª classe, qualifica iniziale del ruolo legale, di categoria direttiva, presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie.

Al personale in servizio presso l'istituto, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, con rapporto di impiego temporaneo a tempo indeterminato disciplinato dal punto 27° della deliberazione del consiglio di amministrazione dell'istituto dell'8 novembre 1963 nonchè — in continuità di tale rapporto di impiego — alla data del provvedimento di nomina di cui al successivo art. 12, è riservato il 40 per cento dei posti messi a concorso. Ove per altro non risultassero conferibili al personale medesimo gli anzidetti posti saranno ricoperti mediante assegnazione secondo l'ordine stabilito dalla relativa graduatoria.

I posti messi a concorso saranno conferiti ai vincitori presso le seguenti sedi provinciali: Torino (posti due), Vercelli, Novara, Alessandria, Cuneo, Pavia, Varese, Mantova, Milano, Brescia, Como, Treviso, Rovigo, Trieste, Belluno, Verona, Piacenza, Ferrara, Livorno, Imperia, Cagliari, Sassari, Siena, Massa Carrara, Rieti e Viterbo.

I posti di cui sopra, la ripartizione degli stessi per sedi provinciali e l'eventuale previsione dei nuovi posti di lavoro in altre sedi provinciali saranno definitivamente fissati — alla stregua delle esigenze di servizio — all'atto dell'approvazione della graduatoria.

Non potranno essere prese in considerazione domande di trasferimento di sede presentate nei primi cinque anni di servizio.

Art. 2.

Per la partecipazione al concorso è prescritto il possesso alla data di scadenza del termine stabilito dall'art. 4 del presente bando per la presentazione delle domande, dei seguenti requisiti:

A) diploma di laurea in giurisprudenza;

B) titolo di abilitazione all'esercizio dell'attività professionale di avvocato o di procuratore legale;

C) età non superiore ai trentadue anni.

Tale limite è elevato:

1) di due anni per i concorrenti che siano coniugati alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di ammissione al concorso;

2) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Per ulteriori elevazioni di detto limite valgono, in quanto applicabili, le vigenti disposizioni di legge;

D) cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

E) buona condotta civile e morale;

F) immunità da condanne e precedenti penali;

G) idoneità fisica all'impiego;

H) posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva e nei riguardi degli obblighi del servizio militare.

Il possesso del requisito della buona condotta sarà accertato d'ufficio.

Art. 3.

Si prescinde dal limite massimo dell'età nei confronti del personale in servizio presso l'istituto, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, con rapporto d'impiego di ruolo o con rapporto di impiego non di ruolo a tempo indeterminato.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, dovranno essere indirizzate alla Direzione generale dell'INAM - Servizio personale, ufficio concorsi e assunzioni, in Roma, via Cristoforo Colombo (angolo via Genocchi) e dovranno essere presentate entro il termine perentorio di trenta giorni a contare da quello successivo alla data di pubblicazione del bando medesimo nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Le domande di cui sopra potranno essere inviate per il tramite degli uffici postali ovvero consegnate — durante il normale orario di lavoro — direttamente alla Direzione generale dello istituto - Servizio personale, ufficio concorsi e assunzioni, o presso le sedi provinciali dell'istituto stesso, ufficio personale o, ove tale ufficio non esista, ufficio segreteria.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile ove risultino spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tale fine, fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Per le domande consegnate direttamente agli uffici dello istituto, la data di ricezione è quella risultante dal timbro datario appostovi dagli uffici medesimi.

Non è consentito l'inoltro o la presentazione delle domande ad altre amministrazioni od uffici diversi dall'INAM.

Nelle domande, da redigere secondo lo schema allegato al presente bando, i concorrenti debbono dichiarare:

a) il cognome e il nome;

b) la data ed il luogo di nascita.

I concorrenti che abbiano superato il trentaduesimo anno di età ed abbiano diritto all'elevazione di tale limite perchè in possesso di uno o più dei titoli indicati nella lettera *C*) del precedente art. 2 sono tenuti, ai fini dell'ammissione al concorso, ad indicarli;

c) la residenza;

d) il diploma di laurea posseduto con l'indicazione della università che lo ha rilasciato e della data in cui è stato conseguito;

e) il possesso del titolo di abilitazione all'esercizio della attività professionale di avvocato o di procuratore legale con l'indicazione della data di conseguimento;

f) il possesso della cittadinanza italiana;

g) il comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

h) di non aver procedimenti penali in corso, di non aver mai subito condanne penali e di essere immuni da qualsiasi altro precedente penale. In caso contrario i concorrenti dovranno dichiarare i carichi pendenti, le eventuali condanne subite ed i loro precedenti penali indicandone la natura, anche nei casi in cui sia stata concessa la non menzione nei certificati rilasciati dal casellario giudiziale, ovvero siano intervenuti amnistia, indulto, grazia, perdono giudiziale o riabilitazione;

i) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

l) i servizi prestati con rapporto d'impiego presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione dei singoli rapporti;

m) l'indirizzo al quale dovranno essere fatte le comunicazioni relative al concorso e l'impegno di far conoscere le successive eventuali variazioni dell'indirizzo stesso;

n) l'esplicito impegno a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi destinazione;

o) di essere a conoscenza che non saranno prese in considerazione domande di trasferimento di sede presentate nei primi cinque anni di servizio.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza del concorrente; per i concorrenti che hanno rapporto di impiego con l'istituto è sufficiente il visto del capo servizio centrale o del direttore della sede provinciale o del capo della sezione territoriale alle cui dipendenze essi prestano servizio ovvero del capo dell'ufficio abilitato a ricevere le domande o di un funzionario all'uopo incaricato.

L'istituto non assume alcuna responsabilità per eventuali disguidi o ritardi postali o per il caso di dispersione di comunicazioni in dipendenza di inesatta o non chiara trascrizione dei dati anagrafici o dell'indirizzo da parte dei candidati, o di mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo medesimo dichiarato nella domanda di partecipazione al concorso.

Art. 5.

Il presidente dell'istituto procederà alla nomina della commissione esaminatrice del concorso, la cui composizione è così fissata:

Presidente:

nominato ai sensi dell'art. 4, ultimo comma, del regolamento organico del personale.

Membri:

un componente del consiglio di amministrazione dell'istituto;

un funzionario statale in servizio presso uno dei Ministeri cui compete la vigilanza sull'istituto;

due docenti universitari delle materie su cui vertono le prove di esame;

due magistrati amministrativi od ordinari con qualifica non inferiore a consigliere di corte d'appello o corrispondente;

il direttore generale o uno dei vice direttori generali dello istituto o un direttore centrale;

un funzionario dell'istituto con qualifica non inferiore ad avvocato superiore.

Segretario:
un funzionario dell'istituto con qualifica non inferiore a direttore.

Nel caso in cui si réndesse necessario disporre il decentramento delle prove scritte in più sedi di esame, il presidente dell'istituto provvederà per ciascuna sede di esame, eccezion fatta per quella in cui opererà la commissione esaminatrice, alla nomina di un comitato di vigilanza la cui composizione è così fissata:

Un funzionario dell'istituto con qualifica non inferiore a direttore, presidente;

Due funzionari della categoria direttiva con qualifica non inferiore a consigliere capo, membri;

Un funzionario della categoria direttiva con qualifica non inferiore a primo consigliere, segretario.

Il presidente dell'istituto provvederà altresì, ove dovessero ricorrere le condizioni di cui all'art. 4, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, ad integrare, con propri atti, la commissione esaminatrice di un numero di componenti tale che ne permetta, unico restando il presidente, la suddivisione in sottocommissioni, costituita ciascuna di un numero di componenti pari a quello della commissione originaria e di un segretario aggiunto.

Art. 6.

Gli esami consisteranno in due prove scritte e in una prova orale.

Le prove scritte verteranno sulle seguenti materie:

a) diritto e procedura civile;
b) diritto amministrativo.

La prova orale, oltre che sulle anzidette materie, verterà sulle seguenti altre:

a) diritto e procedura penale;
b) diritto del lavoro;
c) legislazione sociale;
d) diritto costituzionale;
e) diritto tributario.

Gli argomenti che formeranno oggetto delle prove di esame sono indicati nel programma annesso al presente bando di cui forma parte integrante.

Il diario delle prove scritte sarà pubblicato nella parte seconda della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà altresì comunicato tempestivamente ai singoli candidati.

Per lo svolgimento delle prove di esame saranno osservate, in quanto applicabili, le disposizioni contenute negli articoli 5, 6, 7 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 7.

Alla prova orale saranno ammessi soltanto i candidati che avranno riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non si intenderà superata se i candidati non avranno ottenuto almeno la votazione di sei decimi.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale la commissione esaminatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato. L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, sarà affisso, nel medesimo giorno, all'albo dell'istituto.

Art. 8.

I concorrenti ammessi a sostenere la prova orale dovranno far pervenire, entro il termine perentorio di quindici giorni, a decorrere dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto l'apposita comunicazione, i sottoelencati documenti attestanti il possesso degli eventuali titoli che danno diritto, ai sensi delle disposizioni di legge in materia, a precedenza o preferenza nella nomina:

a) insigniti di medaglia al valor militare: brevetto in originale o in copia autenticata;

b) mutilati od invalidi di guerra o della lotta di liberazione ex combattenti, mutilati ed invalidi civili per fatto di guerra ed appartenenti a categorie assimilate: decreto di concessione della relativa pensione ovvero certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

c) mutilati od invalidi per servizio: decreto di concessione della pensione da cui risulti la categoria di pensione del quale sono provvisti oppure l'estratto del referto medico-collegiale dal quale risulti la descrizione sommaria dell'invalido oppure il mod. 69-*ter* rilasciato dall'amministrazione da cui dipendevano all'atto in cui contrassero la invalidità;

d) mutilati ed invalidi del lavoro: certificato in bollo rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;

e) orfani dei caduti in guerra o nella lotta di liberazione o per fatti di guerra e categorie assimilate: certificato, in bollo, del competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra;

f) orfani dei caduti per servizio: dichiarazione rilasciata dall'amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio attestante che questi è deceduto per cause di servizio;

g) orfani di caduti sul lavoro: certificato in bollo rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;

h) feriti in combattimento ed insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra: documenti di concessione in originale o copia autenticata;

i) capi di famiglia numerosa: stato di famiglia, in bollo rilasciato dal sindaco del comune di residenza da cui risulti che la famiglia stessa è costituita di almeno sette figli viventi Sono equiparati ai figli viventi quelli caduti in guerra;

l) figli dei mutilati od invalidi di guerra e delle altre categorie di mutilati ed invalidi già indicate nella lettera *l*) certificato in bollo rilasciato dal sindaco del comune di residenza, attestante la categoria di pensione di cui fruisce il genitore invalido o mutilato, oppure uno dei documenti indicati nella precedente lettera *b*);

m) figli dei mutilati ed invalidi per servizio: certificato in bollo, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, attestante che il genitore mutilato o invalido fruisce di pensione oppure uno dei documenti indicati nella precedenza lettera

n) figli dei mutilati e degli invalidi del lavoro: certificato in bollo, rilasciato dalla competente sezione provinciale della Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;

o) madri e sorelle, vedove o nubili, dei caduti di cui alle precedenti lettere *e*) ed *f*), nonchè madri, mogli e sorelle, vedove o nubili, dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra: certificato in bollo, rilasciato dal sindaco del comune di residenza. Le vedove di guerra non rimaritate presenteranno l'apposito modello 331, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, nel quale dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra, ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648. Le vedove non rimaritate dei caduti per causa di servizio presenteranno la relativa dichiarazione rilasciata dall'amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio;

p) madri, vedove non rimaritate, sorelle vedove o nubili di caduti sul lavoro: certificato, in bollo, rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;

q) ex combattenti od appartenenti a categorie assimilari prescritta dichiarazione integrativa, in bollo, dei servizi prestati in zona di operazione. Reduci dalla deportazione o dall'internamento ed appartenenti ad una delle categorie di profughi indicate dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, e successive estensioni apposite attestazioni in bollo rilasciate dal prefetto della provincia in cui risiedono. Connazionali rimpatriati di cui alle leggi 25 ottobre 1960, n. 1306 e 25 febbraio 1963, n. 319, i quali si trovino nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137 attestazione della loro qualità di rimpatriati rilasciata dal Ministero degli affari esteri;

r) coniugati con o senza prole e vedovi con prole: stato di famiglia, in bollo, rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

s) mutilati e invalidi civili, di cui alla legge 5 ottobre 1962 n. 1539: certificato di iscrizione nel relativo ruolo, in bollo, resisciato dal competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione.

I candidati che abbiano titolo a fruire dei benefici previsti dalla legge 2 aprile 1968, n. 482, dovranno produrre il certificato di iscrizione negli appositi elenchi di cui all'art. 19 della legge medesima, rilasciato dall'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione.

La presentazione di documenti diversi da quelli stabiliti compilati irregolarmente, comporterà, senza necessità di particolare avviso, la decadenza dai relativi benefici.

I concorrenti di cui alle lettere *e*), *f*), *g*), *l*), *m*), *n*), *o*) e *p*) dovranno aver cura — a pena di decadenza dai suddetti benefici — di documentare il relativo rapporto di parentela.

Art. 9.

La graduatoria di merito del concorso sarà formata secondo l'ordine della votazione complessiva che risulterà, per ciascun candidato, sommando la media dei punti riportati nelle prove scritte e il punto della prova orale.

A parità di votazione complessiva saranno preferiti:

1) gli insigniti di medaglia al valore militare;
2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
4) i mutilati ed invalidi per servizio;
5) i mutilati ed invalidi del lavoro;
6) gli orfani di guerra;
7) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
8) gli orfani dei caduti per servizio;
9) gli orfani dei caduti sul lavoro;
10) i feriti in combattimento;
11) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonchè i capi di famiglia numerosa;
12) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
13) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
14) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio;
15) i figli dei mutilati e degli invalidi del lavoro;
16) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti in guerra;
17) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per fatto di guerra;
18) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per servizio;
19) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti sul lavoro;
20) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
21) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie;
22) i coniugati con riguardo al numero dei figli;
23) gli invalidi civili di cui alla legge 5 ottobre 1962, n. 1539.

A parità di titolo la preferenza è determinata:

a) dallo stato di coniugato con riguardo al numero dei figli;

b) dall'età.

Art. 10.

La graduatoria di cui al precedente art. 9 sarà sottoposta all'approvazione del consiglio di amministrazione dell'istituto, il quale, tenuto conto delle precedenze stabilite dalle vigenti disposizioni di legge in favore delle varie categorie di beneficiari, dichiarerà i vincitori del concorso, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

I concorrenti dichiarati vincitori del concorso dovranno presentare i sottoelencati documenti nel termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto la relativa comunicazione, a pena di decadenza dai diritti conseguenti alla loro partecipazione al concorso:

a) diploma di laurea in giurisprudenza in originale o in copia autenticata, in bollo, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia;

b) certificato di abilitazione all'esercizio dell'attività professionale di avvocato o procuratore legale;

c) estratto dell'atto di nascita in carta bollata rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

I concorrenti i quali, pur avendo superato il trentaduesimo anno di età alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso, abbiano diritto all'elevazione di tale limite perchè in possesso di uno o più dei requisiti particolari di cui all'art. 2, lettera *C*) del presente bando, dovranno produrre, entro lo stesso termine perentorio, oltre all'estratto dell'atto di nascita, i documenti comprovanti il possesso dei predetti requisiti, semprechè non abbiano già prodotto detti documenti ai fini della precedenza o preferenza nella nomina.

Tali documenti, per quanto concerne i titoli di cui all'art. 8 del presente bando, dovranno essere riprodotti nelle forme prescritte dallo stesso art. 8.

I concorrenti promossi per merito di guerra produrranno il relativo attestato.

I concorrenti che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia produrranno copia dei relativi provvedimenti.

Il personale licenziato dagli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dovranno produrre un certificato in carta bollata da cui risulti, tra l'altro, la data di cessazione del rapporto d'impiego con detti enti.

I concorrenti che siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale presenteranno attestazione, in bollo, del prefetto della provincia di residenza; i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato, su carta legale, della competente autorità israelitica;

d) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

e) certificato di godimento dei diritti politici, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza;

f) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica presso il circondario del tribunale di origine;

g) certificati dei carichi pendenti, su carta da bollo, rilasciati, rispettivamente, dalla procura della Repubblica e dalla pretura della circoscrizione in cui il candidato risiede e, in caso di cambiamento di residenza negli ultimi tre anni, altri certificati della procura e pretura della precedente residenza;

h) certificato su carta da bollo, rilasciato dal medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo all'impiego cui aspira. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione ed indicare se l'imperfezione stessa menomi l'attitudine allo impiego al quale il candidato medesimo concorre.

Per i concorrenti invalidi di guerra ed invalidi civili per fatto di guerra ed assimilati, invalidi per servizio ed invalidi del lavoro, il certificato medico dovrà essere rilasciato dallo ufficiale sanitario del comune di residenza e contenere, ai sensi, rispettivamente, dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375, dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142 e dell'art. 11 della legge 14 ottobre 1966, n. 851, oltre ad un'esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa, che per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione non riesca di pregiudizio alla salute ed all'incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti e che sia idoneo all'impiego per il quale concorre.

Gli aspiranti mutilati ed invalidi civili dovranno produrre un certificato rilasciato dalla commissione sanitaria provinciale di cui all'art. 8 della legge 6 agosto 1966, n. 625, e successive modificazioni, da cui risulti che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa, che per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione non riesca di pregiudizio alla salute ed all'incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti e che sia idoneo all'impiego per il quale concorre.

L'istituto ha la facoltà di sottoporre i vincitori esterni del concorso a visita medica di controllo, da parte di sanitari di sua fiducia, per l'accertamento del requisito dell'idoneità fisica all'impiego;

i) documento aggiornato comprovante l'adempimento degli obblighi militari e cioè: copia dello stato di servizio o del foglio matricolare provvisti di bollo sul primo foglio e su ogni altro foglio intercalare ovvero, per coloro che non abbiano prestato servizio militare, certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

l) fotografia recente, autenticata dal sindaco o da notaio, applicata su carta da bollo.

I seguenti documenti debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al secondo comma del presente articolo:

1) certificato di cittadinanza italiana;
2) certificato di godimento dei diritti politici;
3) certificato del casellario giudiziale;
4) certificato medico.

Tutti i documenti debbono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

I concorrenti che, alla data della comunicazione di richiesta dei documenti, siano in servizio presso l'INAM sono esonerati dalla presentazione dei documenti che risultino già in possesso dell'istituto.

Art. 11.

L'assegnazione alle sedi indicate nell'art. 1 sarà effettuata tenendo conto, subordinatamente alle esigenze di servizio, delle richieste formulate, in ordine di preferenza, dai singoli aspiranti.

In ogni caso di selezione tra più aspiranti per una stessa sede avrà precedenza chi risulta meglio collocato in graduatoria, preferendo, tra questi, i coniugati, con riguardo anche al numero dei figli.

I vincitori del concorso che già prestano la propria attività alle dipendenze dell'istituto in una delle sedi indicate nell'art. 1 potranno essere confermati presso le sedi di servizio — salvo che aspirino a sede diversa — solo in relazione a vacanze di organico nel ruolo esistenti presso le sedi medesime. Ove tali vacanze non dovessero sussistere, l'assegnazione sarà effettuata secondo i criteri di cui al primo e secondo comma del presente articolo.

Art. 12.

I vincitori esterni del concorso, in attesa che sia provveduto nei loro confronti all'accertamento dei requisiti di cui al precedente art. 2, sulla base della documentazione prevista dall'art. 10 e di quella da acquisire d'ufficio, potranno essere immessi provvisoriamente in servizio previo rilascio di una dichiarazione scritta nella quale essi attestino di essere in possesso dei requisiti medesimi.

L'immissione in servizio, provvisoriamente disposta ai sensi del precedente capoverso, sarà priva di ogni effetto giuridico e gli interessati saranno allontanati dal servizio qualora l'istituto, anche nell'ambito dei suoi poteri discrezionali in materia, ritenesse accertata la mancanza di uno o più dei requisiti o la non conformità al vero delle dichiarazioni rilasciate in base al precedente comma e all'art. 4.

Il direttore generale provvederà alla nomina in prova dei vincitori del concorso che risulteranno in possesso dei prescritti requisiti.

Il periodo di prova avrà inizio dalla data di immissione in servizio e avrà la durata di sei mesi, prorogabili per il tempo corrispondente a quello durante il quale i vincitori del concorso non abbiano prestato, per giustificato motivo, servizio effettivo.

Durante il periodo di prova o, in caso di esito negativo, non oltre novanta giorni dal termine del periodo medesimo, gli interessati potranno essere licenziati senza diritto ad alcuna indennità od assegno. Superato con esito favorevole il periodo di prova, il consiglio di amministrazione ne delibererà la nomina in ruolo.

Lo stato giuridico e il trattamento economico spettante ai vincitori del concorso è quello previsto dalle disposizioni in vigore presso l'istituto per il personale con la qualifica iniziale del ruolo legale.

Art. 13.

I vincitori del concorso nominati in prova i quali, senza motivo che l'istituto ritenga giustificato, non assumano servizio presso la sede loro assegnata, alla data stabilita, saranno dichiarati decaduti dalla nomina.

La nomina in prova dei vincitori del concorso che, per giustificato motivo, assumano servizio con ritardo sul termine prefisso, decorrerà, agli effetti economici, dal giorno in cui prenderanno servizio.

Nel caso che alcuni dei posti messi a concorso restino scoperti per rinuncia o decadenza dei vincitori, il direttore generale potrà procedere, nel termine di sei mesi dalla data di approvazione della graduatoria, ad altrettante nomine secondo lo ordine della graduatoria medesima.

Roma, addì 10 settembre 1971

Il presidente: TURCHETTI

ALLEGATO *A*

(Schema di domanda di partecipazione al concorso)

RACCOMANDATA

Alla Direzione generale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie - Servizio personale - Ufficio concorsi e assunzioni - Viale Cristoforo Colombo (angolo via Genocchi) - ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . . . (provincia di . . . .) il . . . . . (1) e residente in . . . . . (provincia di . . . .) via . . . . . . n. . codice postale . . chiede di essere ammesso a partecipare al concorso a posti di avvocato o procuratore legale di 2ª classe, di cui al bando pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 53 del 26 febbraio 1972.

A tal fine il sottoscritto dichiara, sotto la sua personale responsabilità:

a) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . . (2);

c) di non aver procedimenti penali in corso, di non aver mai subito condanne penali o di essere immune da qualsiasi altro precedente penale (3);

d) di essere in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza conseguito il . . . . presso . . . . . .;

e) di essere in possesso del titolo di abilitazione all'esercizio dell'attività professionale di avvocato o procuratore legale conseguito il . . . . . . presso . . . .;

f) di essere, nei riguardi degli obblighi militari, nella seguente posizione . . . .;

g) di avere/non avere prestato servizio con rapporto di impiego presso pubbliche amministrazioni (nel caso affermativo indicare quali, specificando le cause di risoluzione dei singoli rapporti);

h) di non essere provvisto di nessuno dei titoli che danno diritto a precedenza o a preferenza nella nomina oppure di essere in possesso dei seguenti titoli . . . . . . (5).

Il sottoscritto dichiara, infine, di avere preso visione del relativo bando di concorso, di sottostare a tutte le condizioni in esso stabilite e, in particolare, a quelle che lo impegnano a raggiungere, in caso di nomina, una qualsiasi delle sedi indicate nel terzo comma dell'art. 1 del bando medesimo e all'impossibilità di chiedere trasferimenti per almeno cinque anni.

Il sottoscritto chiede che ogni comunicazione relativa al presente concorso gli venga fatta al seguente indirizzo, impegnandosi a comunicare eventuali successive variazioni ed esonera l'istituto da qualsiasi responsabilità in caso di sua irreperibilità.

Indirizzo: . . . .

Firma . . . . . . (4)

Luogo e data . . . .

---

(1) Coloro che abbiano superato il 32° anno di età alla data di scadenza del termine stabilito nel presente bando per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, dovranno indicare i titoli che danno ad essi diritto all'elevazione di tale limite.

(2) Coloro che non risultino iscritti nelle liste elettorali dovranno indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste stesse.

(3) Coloro che abbiano procedimenti penali in corso o abbiano riportato condanne penali dovranno farne esplicita menzione.

(4) Da autenticarsi da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza; per i dipendenti dell'istituto la firma potrà essere vistata dal capo del servizio centrale o dal direttore della sede provinciale o dal capo della sezione territoriale alle cui dipendenze prestano servizio ovvero dal capo dell'ufficio abilitato a ricevere le domande o da un impiegato all'uopo incaricato.

(5) Indicare i titoli posseduti di cui all'art. 8 del bando.

ALLEGATO *B*

PROGRAMMA DI ESAME

PROVE SCRITTE

1. — *Diritto civile*:

Nozione e fondamento del diritto. Diritto naturale e diritto positivo. Diritto oggettivo e diritto soggettivo. Fonti del diritto. Efficacia della legge nel tempo e nello spazio. Interpretazione delle norme giuridiche. Acquisto, modificazione ed estinzione del diritto soggettivo.

Il diritto delle persone: la persona fisica, capacità giuridica, capacità di agire e capacità naturale. Assenza e dichiarazione di morte presunta della persona fisica. Gli istituti di protezione e di assistenza degli incapaci. Le persone giuridiche e le associazioni non riconosciute.

Il diritto di famiglia: il matrimonio, il regime patrimoniale della famiglia, la filiazione, le azioni di stato e gli atti dello stato civile.

Il diritto delle successioni: le successioni mortis causa. Concetto, fondamento ed elementi costitutivi della successione a causa di morte. La successione legittima, la successione dei legittimari e la successione testamentaria.

Il fatto giuridico, l'atto e il rapporto giuridico; il negozio giuridico: elementi e distinzioni. La volontà negoziale nella sua formazione e manifestazione; il nuncius; rappresentanza diretta e indiretta. Interposizione fittizia. I vizi del volere. Cause di divergenza fra volontà e dichiarazione. L'oggetto, la causa e la forma del negozio giuridico; invalidità, inefficacia, risoluzione e rescissione del negozio giuridico.

Il diritto di proprietà; i diritti reali su cosa altrui: usufrutto, uso, abitazione, servitù prediali, superficie ed enfiteusi; comunione e condominio. I modi di acquisto della proprietà e degli altri diritti reali; i diritti reali di garanzia; il possesso e le azioni possessorie.

Le obbligazioni: concetto, elementi e specie delle obbligazioni. Fonti delle obbligazioni. Modificazioni soggettive ed oggettive dell'obbligazione; modi di estinzione. Mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale. Il contratto: concetto, elementi, funzioni e categorie. I singoli contratti. Le obbligazioni da negozi unilaterali; titoli di credito ed, in particolare, la cambiale. Obbligazioni ex lege. La responsabilità per fatto illecito. Azione di surroga.

La tutela dei diritti: la trascrizione, la prova dei fatti giuridici, la tutela giurisdizionale dei diritti, prescrizione e decadenza.

L'impresa, l'azienda, l'imprenditore, le società; la procedura concorsuale ed, in particolare, il concordato; il fallimento.

2. — *Procedura civile*:

Nozioni generali sui principi istituzionali; le azioni, le persone: giudice, parti, pubblico Ministero; gli atti.

Il processo di cognizione in generale con particolare riferimento all'introduzione, all'istruzione ed alla decisione della causa.

Vicende anormali del processo: riunione di procedimenti, procedimenti in contumacia, sospensione, interruzione ed estinzione del processo; nozioni sui mezzi di impugnazione in generale; l'appello, il ricorso per Cassazione, la revocazione, l'opposizione di terzo.

La sentenza: suoi limiti ed efficacia; il giudicato; nozione del processo esecutivo e dei procedimenti speciali.

Il processo di esecuzione: esecuzione forzata e processo esecutivo; titolo esecutivo e precetto.

Espropriazione forzata: regole generali e comuni a tutte le forme di espropriazione mobiliare presso il debitore; espropriazione presso terzi; espropriazione immobiliare; forme speciali di espropriazione. Esecuzione per consegna o per rilascio di obbligazioni di fare e di non fare.

Le opposizioni (del debitore e dei terzi).

Sospensione del processo.

Procedimenti speciali: ingiuntivo, di sfratto; cautelari; in materia di volontaria giurisdizione; di attuazione di diritti potestativi (di divisione, purgazione ipoteche, copia e collazione atti, ecc.); il procedimento di delibazione.

L'arbitrato.

3. — *Diritto amministrativo*:

Il diritto amministrativo: concetto, carattere e fonti. La amministrazione in senso oggettivo e soggettivo.

Le norme del diritto amministrativo: le norme dello Stato, le norme dei soggetti di autonomia, le norme interne.

I soggetti attivi della potestà amministrativa: Stato e persone giuridiche pubbliche. Autonomia, autarchia, autogoverno. Organi delle persone giuridiche pubbliche.

I soggetti passivi della potestà amministrativa.

Gli oggetti del diritto amministrativo: beni demaniali e patrimoniali.

Le situazioni giuridiche soggettive ed i rapporti di diritto amministrativo, i doveri pubblici.

Teoria generale dell'atto amministrativo: concetto, elementi costitutivi, categorie, formazione, esecutorietà, efficacia, legittimità presunta dell'atto amministrativo. I vizi dell'atto amministrativo; invalidità, inefficacia, imperfezione, nullità, annullabilità e revocabilità dell'atto amministrativo; ratifica, convalida, conversione e sanatoria.

I ricorsi amministrativi.

La responsabilità nel diritto amministrativo: responsabilità della P.A. e verso la P.A.

La giustizia amministrativa: diritti ed interessi; i soggetti, l'oggetto, la costituzione, lo svolgimento e la cessazione del giudizio amministrativo. La giurisdizione ordinaria: competenza e poteri del giudice ordinario nelle controversie amministrative, il criterio della causa petendi e del petitum, regole procedurali con particolare riferimento alla esecuzione della sentenza contro la P.A.

La giurisdizione del Consiglio di Stato: giurisdizione generale di legittimità, di merito ed esclusiva. L'efficacia soggettiva ed oggettiva del giudicato amministrativo. Mezzi di impugnativa contro le decisioni del Consiglio di Stato.

Le giurisdizioni speciali: Corte dei conti e giurisdizione delle acque.

I conflitti di attribuzione, di competenza e di giurisdizione.

Ordinamento, attribuzioni ed attività delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici.

La regolamentazione generale del rapporto di impiego pubblico, con particolare riguardo alle fonti, alla natura, alla costituzione, allo svolgimento, alla cessazione del rapporto; diritti e doveri dell'impiegato.

I compiti di benessere dello Stato.

Igiene e sanità pubblica. Organi dell'amministrazione sanitaria; professioni sanitarie e imprese di interesse sanitario; limitazioni della libertà e della proprietà privata nell'interesse della igiene della sanità; l'assistenza sanitaria.

Assistenza e beneficenza pubblica; nozioni generali; beneficenza istituzionale; beneficenza legale; spese di spedalità.

PROVA ORALE

La prova orale, oltre che sulle anzidette materie, verterà sulle seguenti altre:

A) *Diritto penale*:

Nozioni generali sui principi istituzionali; la norma penale; l'interpretazione della legge penale con particolare riferimento all'analogia; limiti temporali; spaziali e personali della norma; concorso apparente di norme coesistenti.

Concetto di reato con particolare riferimento ai soggetti attivo e passivo; elementi essenziali del reato: condotta, evento, rapporto di causalità, dolo, colpa, responsabilità oggettiva; le cause di esclusione del dolo e della colpa; le cause di giustificazione.

Le circostanze del reato, il tentativo, il concorso di reati e di persone nel reato; il soggetto attivo del reato; l'imputabilità e la capacità criminale.

Nozioni generali sulle misure di sicurezza e sull'elemento soggettivo nelle contravvenzioni; conseguenze giuridiche del reato; natura della pena e sua disciplina giuridica; cause di estinzione della punibilità.

L'amnistia; l'indulto e la grazia; oblazione e riabilitazione.

Le obbligazioni civili nascenti del reato.

Delitti contro la pubblica Amministrazione con particolare riferimento; al peculato, alla malversazione, alla concussione, alla corruzione, alla violenza ed oltraggio al pubblico ufficiale, alla usurpazione di pubbliche funzioni; nozione di pubblico ufficiale ed incaricato di pubblico servizio.

Delitti contro l'amministrazione della giustizia.

Delitti contro l'incolumità pubblica con particolare riferimento alla somministrazione di medicinali in modo pericoloso per la salute pubblica ed al commercio di sostanze stupefacenti.

Delitti contro la fede pubblica con particolare riferimento alla falsità in atti e personale.

Delitti contro la persona con particolare riferimento ai delitti contro l'inviolabilità dei segreti.

Delitti contro il patrimonio con particolare riferimento alla truffa, all'appropriazione indebita ed al furto.

B) *Procedura penale*:

Nozioni generali sui principi istituzionali; processo ed azione penale; giurisdizione penale.

I soggetti del processo: giudice, pubblico Ministero, imputato, parte civile, responsabile civile, civilmente obbligato per la ammenda, difensori e procuratori.

Nozione e classificazione degli atti processuali.

Le principali fonti di prova: istruttoria penale: atti preliminari, istruzione formale, istruzione sommaria, riapertura della istruzione.

Il giudizio di primo grado: atti preliminari, dibattimento, sentenza.

I giudizi speciali: direttissimo, per decreto, contumaciale.

Appello e ricorso per Cassazione; mezzi straordinari di impugnazione; esecuzione delle sentenze.

C) *Diritto del lavoro*:

Disciplina delle attività professionali con particolare riguardo ai contratti collettivi ed individuali di lavoro.

Definizione, requisiti, costituzione del rapporto di lavoro e principali obbligazioni delle parti.

Estinzione del rapporto di lavoro, relativi effetti e tutela processuale individuale.

D) *Legislazione sociale*:

Definizione, contenuto e caratteri della legislazione sociale.

Origini e sviluppo della legislazione sociale.

Le fonti.

I soggetti.

La disciplina amministrativa del lavoro: limitazioni alla formazione, allo svolgimento ed all'estinzione del rapporto di lavoro. Igiene e sicurezza del lavoro.

La previdenza sociale.

Le varie forme di assicurazione sociale e gli enti che vi provvedono.

I soggetti delle assicurazioni sociali, le prestazioni, i contributi.

Fonti giuridiche dell'assicurazione contro le malattie.

Il sistema assistenziale dell'I.N.A.M.; principi fondamentali; l'organizzazione strutturale e funzionale dell'I.N.A.M.

Il rischio di malattia: limiti di competenza tra enti previdenziali e enti locali; norme assicurative comuni e norme assicurative sociali.

Diritto di surrogazione e diritto di rivalsa.

La vigilanza per l'attuazione della legislazione sociale: gli organi che vi provvedono.

La responsabilità penale, amministrativa e civile derivante dall'inosservanza delle norme di legislazione sociale.

La tutela dei diritti in materia di legislazione sociale.

E) *Diritto costituzionale*:

Caratteri e definizione del diritto costituzionale in generale.

Gli elementi costitutivi dello Stato: il Governo, i cittadini, il territorio.

La personalità giuridica e la sovranità dello Stato.

Fonti del diritto costituzionale italiano.

Le libertà costituzionali: principi generali e singole libertà. Diritti e doveri politici.

L'organizzazione costituzionale dello Stato: prerogative, funzioni e posizione del Capo dello Stato nella Repubblica. Organizzazione, funzionamento, guarentigie e funzioni del Parlamento.

Formazione ed efficacia delle leggi: legge costituzionale; legge ordinaria; decreti legge; decreti legislativi. Questioni relative alla costituzionalità delle leggi.

Definizione e classificazione delle funzioni governative, con particolare riguardo alle funzioni ed alle responsabilità dei Ministri.

La Corte costituzionale della Repubblica italiana: composizione, funzioni.

Il Consiglio superiore della magistratura: natura, composizione e funzioni.

Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro: natura, composizione e attribuzioni.

F) *Diritto tributario*:

Il diritto tributario: concetto, carattere e fonti.

Concetto e classificazione dei tributi: imposta, tributo speciale, tassa.

Il rapporto giuridico di imposta: concetto, soggetti, origine e contenuto del rapporto di imposta.

L'accertamento dell'imposta: concetto e funzione, forme e natura giuridica dell'accertamento; rimedi giuridici contro lo atto di accertamento: ricorso gerarchico, alle commissioni, ad altri Organi amministrativi, l'azione giudiziaria, la regola del *solve et repete*.

L'estinzione del debito di imposta: pagamento, esecuzione, prescrizione.

Le sanzioni fiscali: concetto, distinzioni e norme processuali.

Le imposte dirette ed indirette, reali e personali; generalità; concetti; distinzioni. Le varie imposte nel sistema del diritto tributario italiano.

Tributi degli enti minori, con particolare riguardo ai tributi degli enti territoriali.

(3038)

MINISTERO DELLA DIFESA

Graduatoria generale di merito dei candidati dichiarati idonei nel concorso per il reclutamento di centodiciannove sottotenenti in servizio permanente effettivo del ruolo speciale unico delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio riservato agli ufficiali di complemento.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Vista la legge 18 dicembre 1964, n. 1414, sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito;

Visto il decreto ministeriale 8 maggio 1970, registrato alla Corte dei conti il 19 giugno 1970, registro n. 16 Difesa, foglio n. 97, con il quale è stato indetto un concorso per il reclutamento di centodiciannove sottotenenti in servizio permanente effettivo del ruolo speciale unico delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, riservato agli ufficiali di complemento delle predette Armi;

Visto il decreto ministeriale 3 febbraio 1971, registrato alla Corte dei conti il 9 marzo 1971, registro n. 10 Difesa, foglio n. 326, con il quale è stata nominata la commissione esaminatrice;

Visti gli atti della commissione esaminatrice e riconosciuta la loro regolarità;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria generale di merito dei candidati dichiarati idonei nel concorso per il reclutamento di centodiciannove sottotenenti in servizio permanente effettivo nel ruolo speciale unico delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, riservato agli ufficiali di complemento delle predette armi, indetto con decreto ministeriale 8 maggio 1970, citato nelle premesse:

1. s. ten. g. Del Pistoia Augusto, nato il 7 ottobre 1949 . . . . punti 27,733
2. s. ten. a. Brillò Piergiorgio, nato il 2 gennaio 1948 . . . . » 27,566
3. s. ten. a. Fiorini Adriano, nato il 28 novembre 1947 . . . . » 27,066
4. s. ten. f. Castaldi Michele, nato il 29 gennaio 1947 . . . . » 27,000
5. s. ten. f. Piaz Vincenzo, nato il 15 marzo 1947 . . . . » 26,983
6. s. ten. f. Bardolino Agrippino, nato il 9 novembre 1943 . . . . » 26,950
7. s. ten. f. Sacco Francesco, nato il 19 novembre 1945 . . . . » 26,933
8. s. ten. f. Salvini Silvano, nato il 3 agosto 1946 . . . . » 26,900
9. s. ten. f. Nizzoli Tiziano, nato il 20 giugno 1948 . . . . » 26,866
10. s. ten. g. Pennisi Vittorio, nato il 6 luglio 1940 . . . . » 26,866
11. s. ten. f. Barbara Ciro, nato il 3 agosto 1941 » 26,800
12. s. ten. f. Mezzena Carlo, nato il 18 settembre 1940 . . . . » 26,800
13. ten. c. Marino Savino, nato il 14 ottobre 1944 » 26,750
14. s. ten. f. Tosalli Giuseppe, nato il 5 ottobre 1943 . . . . » 26,716
15. s. ten. a. Lepre Vincenzo, nato il 20 agosto 1945 . . . . » 26,700
16. s. ten. f. Tongiorgi Gian Paolo, nato il 4 aprile 1942 . . . . » 26,700
17. s. ten. f. Masini Luigi, nato il 27 aprile 1941 » 26,666
18. s. ten. f. Boiti Giulio, nato il 24 settembre 1942 . . . . » 26,633
19. s. ten. f. Caputo Luigi Rosario, nato il 21 gennaio 1943 . . . . » 26,566
20. s. ten. g. Pacini Riccardo, nato il 27 aprile 1947 . . . . » 26,533
21. s. ten. f. Quarta' Italo, nato il 26 ottobre 1942 . . . . » 26,483
22. s. ten. f. Gonzini Sergio, nato il 4 agosto 1943 . . . . » 26,466
23. s. ten. f. Schioppa Antonio, nato il 15 novembre 1947 . . . . » 26,466
24. s. ten. f. Corbelli Massimo, nato il 18 settembre 1946 . . . . » 26,433
25. ten. f. Crivellari Leone, nato il 27 settembre 1942 . . . . » 26,433

26. s. ten. f. Curci Nicola, nato il 22 novembre 1943 . punti 26,433
27. s. ten. f. Melis Ugo, nato l'8 luglio 1948 . » 26,433
28. ten. f. Scirè Risichella Sebastiano, nato l'8 agosto 1941 . . » 26,416
29. s. ten. a. Liuni Gaetano, nato il 5 marzo 1946 . . . » 26,350
30. s. ten. a. Mazzoli Mario, nato il 4 settembre 1944 . . » 26,350
31. s. ten. f. Tolomei Franco, nato il 18 febbraio 1947 . . » 26,350
32. s. ten. f. Galli Mario, nato il 28 luglio 1946 » 26,333
33. s. ten. a. Lombardi Gianfranco, nato il 31 dicembre 1949 . . » 26,333
34. s. ten. a. Motta Bruno, nato il 10 giugno 1946 . . . » 26,333
35. s. ten. a. Giardino Mario, nato il 14 marzo 1948 . . » 26,283
36. ten. g. Di Fede Antonino, nato il 6 aprile 1942 . . » 26,266
37. s. ten. g. Kerniat Franco, nato il 25 febbraio 1948 . . . » 26,266
38. ten. g. Rispoli Mario, nato l'11 luglio 1944 . » 26,250
39. s. ten. a. Dantes Roberto, nato il 5 ottobre 1948 . . » 26,200
40. s. ten. a. Ferrari Sergio, nato il 5 luglio 1941 » 26,200
41. s. ten. a. Franco Vincenzo, nato il 25 luglio 1949 . . . » 26,200
42. ten. g. Giusberti Pietro, nato il 27 luglio 1939 » 26,200
43. s. ten. f. Zappitello Maurizio, nato il 19 luglio 1948 . . . » 26,200
44. s. ten. f. Baramo Angelo, nato il 5 gennaio 1944 . . » 26,166
45. s. ten. f. Loiacono Francesco, nato il 22 dicembre 1942 . . . . » 26,100
46. s. ten. f. Traversa Marco, nato il 26 febbraio 1946 . . . » 26,100
47. s. ten. a. Falco Vito, nato il 13 settembre 1947 . . . » 26,066
48. s. ten. a. Flori Mauro, nato il 9 febbraio 1948 » 26,066
49. s. ten. f. Bianchi Renzo, nato il 28 maggio 1947 . . . » 26,033
50. ten. a. Garofalo Gaetano, nato il 17 ottobre 1942 . . . . » 26,000
51. ten. g. Mazza Brunello, nato il 30 agosto 1944 . . . » 26,000
52. s. ten. f. Undiemi Domenico, nato il 24 maggio 1945 . . . » 26,000
53. s. ten. f. Palese Carlo, nato il 21 aprile 1947 » 25,983
54. s. ten. f. Fajfer Giorgio, nato il 22 ottobre 1947 . . . . » 25,966
55. s. ten f. Cerea Giuliano, nato il 20 giugno 1942 . . . » 25,933
56. ten. g. De Tommaso Giuseppe, nato il 17 marzo 1942 . . . » 25,933
57. s. ten. f. Maschietti Duilio, nato l'8 giugno 1942 . . . . . » 25,933
58. s. ten. f. Tramontana Giovanni, nato il 25 giugno 1940 . . . . » 25,916
59. s. ten. f. Grifoni Roberto, nato il 21 maggio 1942 . . . . » 25,900
60. s. ten. f. Mautone Vincenzo, nato il 10 luglio 1940 . . . » 25,900
61. s. ten. f. Cervellini Gian Carlo, nato il 20 agosto 1946 . . . » 25,833
62. s. ten. g. Porciani Augusto, nato il 23 ottobre 1945 . . . » 25,833
63. s. ten. a. Saggio Flavio, nato il 6 ottobre 1942 . . . » 25,800
64. ten. f. Pellitteri Giovanni, nato il 18 settembre 1942 . . . . » 25,766
65. s. ten. f. Morera Francesco, nato il 5 aprile 1949 . . » 25,733
66. s. ten. g. D'Antonio Achille, nato il 4 febbraio 1943 . . » 25,700
67. s. ten. f. Alberghini Roberto, nato il 4 ottobre 1948 . . . » 25,650
68. s. ten. f. Da Deppo Loris E. L., nato il 12 maggio 1946 . . . » 25,600
69. s. ten. f. Merrone Alfredo, nato il 28 aprile 1947 . . » 25,600
70. s. ten. f. Semenzano Luciano, nato il 14 giugno 1946 . . . . » 25,600
71. s. ten. f. Bellincioni Roberto, nato il 24 agosto 1946 . . . . punti 25,583
72. s. ten. g. Calderoni Ermanno, nato il 20 giugno 1940 . . . . » 25,533
73. s. ten. f. Garofalo Roberto, nato il 30 gennaio 1948 . . . . » 25,533
74. s. ten. f. Di Benedetto Giuseppe, nato il 14 gennaio 1947 . . . . » 25,500
75. s. ten. f. Di Donato Nicolino, nato il 28 gennaio 1946 . . . . » 25,500
76. s. ten. f. Favia Luciano, nato il 29 giugno 1946 . . . . » 25,500
77. s. ten. c. Zappalà Giovanni, nato il 20 settembre 1943 . . . . » 25,500
78. s. ten. f. Corallo Giovanni, nato il 23 aprile 1939 . . . . » 25,400
79. s. ten. c. Gucciardi Giuseppe, nato il 27 febbraio 1941 . . . . » 25,400
80. s. ten. f. Carrani Mario, nato il 30 luglio 1939 . . . . » 25,333
81. s. ten. f. De Pascalis Ernesto, nato l'11 dicembre 1943 . . . . » 25,316
82. s. ten. f. Liaci Domenico Giuseppe, nato il 4 agosto 1949 . . . . » 25,266
83. s. ten. f. Notarianni Roberto, nato l'8 settembre 1947 . . . . » 25,266
84. s. ten. f. Monni Giovanni, nato il 5 giugno 1941 . . . . » 25,250
85. s. ten. f. Piccione Aldo, nato il 15 luglio 1946 » 25,233
86. s. ten. a. Ciarciello Michele, nato il 15 dicembre 1947 . . . . » 25,166
87. s. ten. a. Colangelo Luigi, nato il 18 marzo 1945 . . . . » 25,166
88. s. ten. a. Coluccia Vittorio, nato il 25 gennaio 1948 . . . . » 25,166
89. s. ten. f. Quattrociocchi Aldo, nato il 19 agosto 1943 . . . . » 25,133
90. s. ten. f. Ruffo Francesco, nato l'8 settembre 1946 . . . . » 25,133
91. s. ten. f. Vassallo Antonino, nato il 21 marzo 1946 . . . . » 25,100
92. s. ten. f. Ricci Ermanno, nato il 6 luglio 1948 . . . . » 25,083
93. s. ten. f. Vergine Luigi, nato il 24 luglio 1945 » 25,066
94. s. ten. f. Macaluso Michele, nato il 20 giugno 1947 . . . . » 25,050
95. s. ten. a. Di Lillo Alessandro, nato il 23 gennaio 1942 . . . . » 25,000
96. s. ten. f. Bonelli Giuseppe, nato il 1° febbraio 1944 . . . . » 24,966
97. s. ten. a. Martorella Angelo, nato il 6 ottobre 1940 . . . . » 24,933
98. s. ten. f. Calabrese Mario, nato il 17 maggio 1944 . . . . » 24,900
99. s. ten. f. Andreozzi Maurizio, nato il 13 maggio 1946 . . . . » 24,883
100. s. ten. a. Ceglia Antonio Guido, nato il 26 ottobre 1946 . . . . » 24,866
101. s. ten. a. Ubertone Nicola, nato il 1° gennaio 1941 . . . . » 24,700
102. s. ten. g. Gennaretti Francesco, nato l'8 febbraio 1946 . . . . » 24,666
103. s. ten. f. De Carolis Dario, nato il 25 dicembre 1943 . . . . » 24,633
104. s. ten. f. Denaro Vincenzo, nato il 26 febbraio 1946 . . . . » 24,600
105. s. ten. a. Amore Filippo, nato il 2 gennaio 1946 . . . . » 24,566
106. s. ten. f. Boscardin Giancarlo, nato il 1° settembre 1947 . . . . » 24,400
107. s. ten. f. Raspagliesi Gaetano, nato il 18 aprile 1945 . . . . » 24,266
108. s. ten. a. De Simone Francesco, nato l'8 settembre 1944 . . . . » 24,233
109. s. ten. f. Balducci Giorgio, nato il 13 aprile 1943 . . . . » 24,200
110. s. ten. a. Pane Ferdinando, nato il 7 marzo 1943 . . . . » 24,200
111. s. ten. f. Alemanno Aurelio, nato l'8 settembre 1946 . . . . » 24,166
112. s. ten. g. Ciocia Domenico, nato il 9 gennaio 1948 . . . . » 24,100

Art. 2.

In relazione alla graduatoria di cui sopra sono dichiarati vincitori, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti prescritti per l'ammissione al concorso, i seguenti candidati nell'ordine appresso indicato:

N.	Candidato	Punti
1.	s. ten. g. Del Pistoia Augusto	punti 27,733
2.	s. ten. a. Brillo Piergiorgio	» 27,566
3.	s. ten. a. Fiorini Adriano	» 27,066
4.	s. ten. f. Castaldi Michele	» 27,000
5.	s. ten. f. Piaz Vincenzo	» 26,983
6.	s. ten. f. Bardolino Agrippino	» 26,950
7.	s. ten. f. Sacco Francesco	» 26,933
8.	s. ten. f. Salvini Silvano	» 26,900
9.	s. ten. g. Pennisi Vittorio, nato il 6 luglio 1940	» 26,866
10.	s. ten. f. Nizzoli Tiziano, nato il 20 giugno 1948	» 26,866
11.	s. ten. f. Mezzena Carlo, nato il 18 settembre 1940	» 26,800
12.	s. ten. f. Barbara Ciro, nato il 3 agosto 1941	» 26,800
13.	ten. c. Marino Savino	» 26,750
14.	s. ten. f. Tosalli Giuseppe	» 26,716
15.	s. ten. f. Tongiorgi Gian Paolo, orfano di guerra	» 26,700
16.	s. ten. a. Lepre Vincenzo	» 26,700
17.	s. ten. f. Masini Luigi	» 26,666
18.	s. ten. f. Boiti Giulio	» 26,633
19.	s. ten. f. Caputo Luigi Rosario	» 26,566
20.	s. ten. g. Pacini Riccardo	» 26,533
21.	s. ten. f. Quarta Italo	» 26,483
22.	s. ten. f. Gonzini Sergio, nato il 4 agosto 1943	» 26,466
23.	s. ten. f. Schioppa Antonio, nato il 15 novembre 1947	» 26,466
24.	ten. f. Crivellari Leone, nato il 27 settembre 1942	» 26,433
25.	s. ten. f. Curci Nicola, nato il 22 novembre 1943	» 26,433
26.	s. ten. f. Corbelli Massimo, nato il 18 settembre 1946	» 26,433
27.	s. ten. f. Melis Ugo, nato l'8 luglio 1948	» 26,433
28.	ten. f. Scirè Risichella Sebastiano	» 26,416
29.	s. ten. a. Mazzoli Mario, nato il 4 settembre 1944	» 26,350
30.	s. ten. a. Liuni Gaetano, nato il 5 marzo 1946	» 26,350
31.	s. ten. f. Tolomei Franco, nato il 18 febbraio 1947	» 26,350
32.	s. ten. a. Motta Bruno, nato il 10 giugno 1946	» 26,333
33.	s. ten. f. Galli Mario, nato il 28 luglio 1946	» 26,333
34.	s. ten. a. Lombardi Gianfranco, nato il 31 dicembre 1949	» 26,333
35.	s. ten. a. Giardino Mario	» 26,283
36.	ten. g. Di Fede Antonino, nato il 6 aprile 1942	» 26,266
37.	s. ten. g. Kerniat Franco, nato il 25 febbraio 1948	» 26,266
38.	ten. g. Rispoli Mario	» 26,250
39.	s. ten. a. Dantes Roberto, figlio di invalido di guerra	» 26,200
40.	ten. g. Giusberti Pietro, nato il 27 luglio 1939	» 26,200
41.	s. ten. a. Ferrari Sergio, nato il 5 luglio 1941	» 26,200
42.	s. ten. f. Zappitello Maurizio, nato il 19 luglio 1948	» 26,200
43.	s. ten. a. Franco Vincenzo, nato il 25 luglio 1949	» 26,200
44.	s. ten. f. Baramo Angelo	» 26,166
45.	s. ten. f. Loiacono Francesco, nato il 22 dicembre 1942	» 26,100
46.	s. ten. f. Traversa Marco, nato il 26 febbraio 1946	» 26,100
47.	s. ten. a. Falco Vito, nato il 13 settembre 1947	» 26,066
48.	s. ten. a. Flori Mauro, nato il 9 febbraio 1948	» 26,066
49.	s. ten. f. Bianchi Renzo	» 26,033
50.	ten. a. Garofalo Gaetano, nato il 17 ottobre 1942	» 26,000
51.	ten. g. Mazza Brunello, nato il 30 agosto 1944	» 26,000
52.	s. ten. f. Undiemi Domenico, nato il 24 maggio 1945	punti 26,000
53.	s. ten. f. Palese Carlo	» 25,983
54.	s. ten. f. Fajfer Giorgio	» 25,966
55.	ten. g. De Tommaso Giuseppe, nato il 17 marzo 1942	» 25,933
56.	s. ten. f. Maschietti Duilio, nato l'8 giugno 1942	» 25,933
57.	s. ten. f. Cerea Giuliano, nato il 20 giugno 1942	» 25,933
58.	s. ten. f. Tramontana Giovanni	» 25,916
59.	s. ten. f. Mautone Vincenzo, nato il 10 luglio 1940	» 25,900
60.	s. ten. f. Grifoni Roberto, nato il 21 maggio 1942	» 25,900
61.	s. ten. f. Cervellini Gian Carlo, figlio di invalido di guerra	» 25,833
62.	s. ten. g. Porciani Augusto	» 25,833
63.	s. ten. a. Saggio Flavio	» 25,800
64.	ten. f. Pellitteri Giovanni	» 25,766
65.	s. ten. f. Morera Francesco	» 25,733
66.	s. ten. g. D'Antonio Achille	» 25,700
67.	s. ten. f. Alberghini Roberto	» 25,650
68.	s. ten. f. Merrone Alfredo, figlio di invalido per servizio	» 25,600
69.	s. ten. f. Da Deppo Loris E.L., nato il 12 maggio 1946	» 25,600
70.	s. ten. f. Semenzato Luciano, nato il 14 giugno 1946	» 25,600
71.	s. ten. f. Bellincioni Roberto	» 25,583
72.	s. ten. g. Calderoni Ermanno, nato il 20 giu gno 1940	» 25,533
73.	s. ten. f. Garofalo Roberto, nato il 30 gennaio 1948	» 25,533
74.	s. ten. c. Zappalà Giovanni, nato il 20 settembre 1943	» 25,500
75.	s. ten. f. Di Donato Nicolino, nato il 28 gennaio 1946	» 25,500
76.	s. ten. f. Favia Luciano, nato il 29 giugno 1946	» 25,500
77.	s. ten. f. Di Benedetto Giuseppe, nato il 14 gennaio 1947	» 25,500
78.	s. ten. f. Corallo Giovanni, nato il 23 aprile 1939	» 25,400
79.	s. ten. c. Gucciardi Giuseppe, nato il 27 febbraio 1941	» 25,400
80.	s. ten. f. Carrani Mario	» 25,333
81.	s. ten. f. De Pascalis Ernesto	» 25,316
82.	s. ten. f. Notarianni Roberto, nato l'8 settembre 1947	» 25,266
83.	s. ten. f. Liaci Domenico Giuseppe, nato il 4 agosto 1949	» 25,266
84.	s. ten. f. Monni Giovanni	» 25,250
85.	s. ten. f. Piccione Aldo	» 25,233
86.	s. ten. a. Colangelo Luigi, nato il 18 marzo 1945	» 25,166
87.	s. ten. a. Ciarciello Michele, nato il 15 dicembre 1947	» 25,166
88.	s. ten. a. Coluccia Vittorio, nato il 25 gennaio 1948	» 25,166
89.	s. ten. f. Quattrociocchi Aldo, nato il 19 agosto 1943	» 25,133
90.	s. ten. f. Ruffo Francesco, nato l'8 settembre 1946	» 25,133
91.	s. ten. f. Vassallo Antonino	» 25,100
92.	s. ten. f. Ricci Ermanno	» 25,083
93.	s. ten. f. Vergine Luigi	» 25,066
94.	s. ten. f. Macaluso Michele	» 25,050
95.	s. ten. a. Di Lillo Alessandro	» 25,000
96.	s. ten. f. Bonelli Giuseppe	» 24,966
97.	s. ten. a. Martorella Angelo	» 24,933
98.	s. ten. f. Calabrese Mario	» 24,900
99.	s. ten. f. Andreozzi Maurizio	» 24,883
100.	s. ten. a. Ceglia Antonio Guido	» 24,866
101.	s. ten. a. Ubertone Nicola	» 24,700
102.	s. ten. g. Gennaretti Francesco	» 24,666
103.	s. ten. f. De Carolis Dario	» 24,633
104.	s. ten. f. Denaro Vincenzo	» 24,600
105.	s. ten. a. Amore Filippo	» 24,566
106.	s. ten. f. Boscardin Giancarlo	» 24,400
107.	s. ten. f. Raspagliesi Gaetano	» 24,266
108.	s. ten. a. De Simone Francesco	» 24,233

109. s. ten. a. Pane Ferdinando, nato il 7 marzo 1943 . . . . punti 24,200
110. s. ten. f. Balducci Giorgio, nato il 13 aprile 1943 . . . . » 24,200
111. s. ten. f. Alemanno Aurelio . . . . » 24,166
112. s. ten. g. Ciocia Domenico . . . . » 24,100

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 dicembre 1971

Il Ministro: TANASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 gennaio 1972
Registro n. 2 Difesa, foglio n. 385

(2676)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso per esami a due posti di disegnatore principale nel ruolo dei disegnatori della carriera del personale di concetto delle soprintendenze alle antichità e belle arti.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visti gli articoli 21 e 150 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto l'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 283;

Visto il parere del Consiglio di Stato n. 1649/65 del 27 gennaio 1966, concernente la non applicazione delle norme che prevedono riserve di posti a favore degli ex combattenti e categorie assimilate, per i concorsi riservati;

Vista l'unita nota n. 15100 - Divisione I del 2 luglio 1971, concernente la disponibilità dei posti nei ruoli dei disegnatori della carriera del personale di concetto delle soprintendenze alle antichità e belle arti, ai sensi del precitato art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esame a due posti di disegnatore principale nel ruolo dei disegnatori della carriera del personale di concetto delle soprintendenze alle antichità e belle arti. Nella prima assegnazione i vincitori saranno destinati ad una delle seguenti soprintendenze:

Soprintendenza alle antichità di Campobasso;
Soprintendenza ai monumenti di Potenza.

Art. 2.

Al concorso possono partecipare gli impiegati delle carriere esecutive dell'Amministrazione della pubblica istruzione con qualifica di coadiutore superiore, o equiparata, nonchè di coadiutore principale, o equiparata, con almeno cinque anni di effettivo servizio nella qualifica o, a prescindere da tale anzianità, se in possesso del prescritto diploma di maturità artistica o licenza di istituto d'arte o diploma di professore di disegno architettonico conseguito presso un ex istituto di belle arti od anche diploma di maturità classica o scientifica purchè integrato dal primo biennio di ingegneria civile edile o di architettura, giusta la norma di cui al comma primo del citato art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077. Al concorso medesimo sono ammessi i coadiutori dattilografi ed i coadiutori meccanografi con almeno edici anni di anzianità nella carriera, ridotti ad undici per coloro che sono in possesso dei precitati diplomi.

Art. 3.

Coloro che trovandosi nelle condizioni richieste, intendano artecipare al concorso, dovranno produrre domanda, in carta egale da L. 500 direttamente al Ministero della pubblica istruione - Direzione generale delle antichità e belle arti - Ufficio oncorsi, entro trenta giorni a decorrere dal giorno successivo quello di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta fficiale* della Repubblica italiana.

Art. 4.

L'esame consisterà in due prove scritte e una orale. Le prove scritte sono a carattere prevalentemente pratico e devono tendere ad accertare la preparazione professionale e la attitudine dei concorrenti alla soluzione di questioni di carattere tecnico.

Le predette prove scritte verteranno sui seguenti argomenti:

Prima prova scritta:

Svolgimento di un tema sulla storia dell'architettura.

Seconda prova scritta:

Esecuzione di un disegno riproducente cose monumentali o archeologiche con particolari architettonici e decorativi.

Prova orale:

1) le materie oggetto delle prove scritte;
2) nozioni di storia dell'arte con particolare riguardo agli stili architettonici;
3) nozioni di topografia e dimostrazione pratica delle conoscenze degli strumenti;
4) leggi e regolamenti sulla tutela del patrimonio archeologico artistico e delle bellezze naturali e sull'ordinamento della Amministrazione delle antichità e belle arti.

Alla prova orale del concorso saranno ammessi i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse. Per la prova orale la votazione minima è di sette decimi.

Art. 5.

Per la formazione della commissione giudicatrice e lo svolgimento del concorso, si applicano le disposizioni contenute nella parte 1ª, titolo 1° del testo unico sulle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e nel capo 3° del relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, tenuto conto anche dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 283.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 9 luglio 1971

Il Ministro: MISASI

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 gennaio 1972
Registro n. 5, foglio n. 262

(2664)

Concorso per titoli a sei posti di segretario nel ruolo della carriera di concetto delle soprintendenze alle antichità e belle arti.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto l'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 283;

Visto il parere del Consiglio di Stato n. 1649/65 del 27 gennaio 1966, concernente la non applicazione delle norme che prevedono riserve di posti a favore degli ex combattenti e categorie assimilate per i concorsi riservati;

Vista l'unita nota n. 14936 - Divisione I del 1° luglio 1971 concernente la disponibilità dei posti nel ruolo dei segretari delle soprintendenze alle antichità e belle arti, ai sensi del precitato art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica n. 283;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli a sei posti di segretario nel ruolo della carriera di concetto delle soprintendenze alle antichità e belle arti.

Al concorso possono partecipare gli impiegati di ruolo di corrispondente carriera delle amministrazioni dello Stato.

Art. 2.

Le domande redatte su carta da bollo da L. 500 dovranno essere indirizzate, unitamente ai titoli, al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale delle antichità e belle arti - Ufficio concorsi.

Le domande predette ed i titoli relativi, dovranno pervenire direttamente al Ministero entro il termine perentorio di giorni trenta a decorrere dal giorno di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Nella domanda il candidato dovrà dichiarare:

nome e cognome;

la data e il luogo di nascita;

il titolo di studio posseduto (è richiesto il diploma di istituto di istruzione secondaria di 2° grado);

amministrazione e carriera di appartenenza;

il proprio domicilio o recapito al quale si desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni.

Nella domanda stessa inoltre, il concorrente dovrà dichiarare di essere disposto a raggiungere qualsiasi sede.

Art. 3.

Alla domanda di ammissione al concorso dovranno essere uniti tutti i titoli che il concorrente ritenga di presentare nel proprio interesse nonchè un particolareggiato curriculum in quadruplice copia.

I titoli distinti in:

a) titoli di studio (escluso quello richiesto per la partecipazione al concorso);

b) titoli tecnici;

c) titoli amministrativi;

dovranno essere descritti in apposito elenco firmato e redatto in triplice copia.

Dovrà essere allegata altresì la copia integrale dello stato di servizio nonchè una particolareggiata relazione del capo dell'ufficio sulle doti morali e professionali del concorrente.

Non è ammessa la presentazione di manoscritti e dattiloscritti, salvo che si tratti di titoli amministrativi.

Art. 4.

Le domande e i titoli si considereranno prodotti in termine utile anche se spediti a mezzo di raccomandata, con avviso di ricevimento, entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Non è consentito il riferimento a documenti, titoli e pubblicazioni esistenti presso altra amministrazione o altri uffici del Ministero della pubblica istruzione.

Il concorrente dovrà perciò ritirarli a sua cura ed allegarli, nel termine di cui sopra.

Art. 5.

La commissione giudicatrice del concorso sarà nominata con successivo decreto.

Essa stabilirà preventivamente i criteri per la valutazione dei titoli degli aspiranti, con determinazione dei relativi punteggi.

La graduatoria generale di merito e la graduatoria dei vincitori e degli idonei saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero.

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione della graduatoria nel Bollettino ufficiale, decorre il termine per eventuali impugnative.

Trascorso tale termine, i titoli allegati alla domanda dovranno essere ritirati a cura e a spese degli interessati.

Nel caso di parità di merito saranno applicate le disposizioni di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 3 del 10 gennaio 1957.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 9 luglio 1971

Il Ministro: MISASI

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 gennaio 1972
Registro n. 5, foglio n. 259

(2665)

REGIONI

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 18 novembre 1971, n. **1**.
Istituzione del servizio di tesoreria della regione Toscana

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 25 *del* 19 *novembre* 1971)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

A norma dell'art. 52 dello statuto è istituito il servizio tesoreria della Regione.

Art. 2.

Il servizio di tesoreria è affidato, a trattativa privata, azienda di credito che amministra fondi di terzi (depositi risparmio, conti correnti ordinari e di corrispondenza, asse circolari) per importo non inferiore a cinquecento miliardi lire ed avente un patrimonio (capitale versato e riserve) n inferiore a cinque miliardi di lire.

Art. 3.

La Giunta regionale predispone il capitolato speciale di plinante le modalità e le condizioni di resa del servizio e sottopone all'approvazione del Consiglio.

La giunta conduce la trattativa e predispone ed approva convenzione.

Il capitolato speciale è parte integrante della convenzio

La convenzione diviene esecutiva con la pubblicazione « Bollettino Ufficiale » della Regione.

Art. 4.

La vigilanza sulla regolare esecuzione del servizio di teso ria è esercitata dalla giunta regionale.

La presente legge regionale è pubblicata sul « Bollettino ficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di servarla e di farla osservare come legge della regione Tosca

Firenze, addì 18 novembre 1971

Il Presidente: LAGORIO

(2609)

LEGGE REGIONALE 30 dicembre 1971, n. **2**.
Istituzione dei tributi propri della Regione.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 28 *del* 30 *dicembre* 1971)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I.

Imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile

Art. 1.

Dal 1° gennaio 1972 è istituita, ai sensi dell'art. 2 della le 16 maggio 1970, n. 281, l'imposta regionale sulle concessioni tali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del pa monio indisponibile dello Stato, situati nell'ambito territori della Regione.

Sono escluse dall'imposta le concessioni per le grandi derivazioni di acque pubbliche.

L'imposta è commisurata al 10 per cento del canone statale di concessione.

Art. 2.

Il concessionario verserà l'imposta regionale contestualmente e con le medesime modalità del canone di concessione, presso l'ufficio territorialmente competente alla riscossione del canone.

Art. 3.

L'ufficio competente alla riscossione del canone comunica al concessionario la liquidazione dell'imposta con le istruzioni relative alle modalità del versamento.

Art. 4.

I proventi dell'imposta sono versati presso la Tesoreria della Regione.

Art. 5.

Per le controversie relative all'accertamento ed alla riscossione dell'imposta nonchè al rimborso della stessa è ammesso ricorso al Presidente della Giunta regionale entro 30 giorni dalla comunicazione della liquidazione, ferma restando l'azione giudiziaria dinanzi al giudice ordinario.

Detta azione non può essere proposta trascorso il termine di 6 mesi dalla notificazione della decisione del Presidente della Giunta regionale.

Art. 6.

Per il mancato o ritardato pagamento dell'imposta si applicano le sanzioni previste dalla legislazione statale relativa alle tasse sulle concessioni governative.

Art. 7.

Le violazioni delle norme della presente legge, relative alla imposta regionale sulle concessioni statali, sono accertate, oltre che dagli uffici che riscuotono il tributo, anche dai funzionari, ufficiali, impiegati e militari citati dalle disposizioni legislative statali in materia di tasse sulle concessioni governative.

Le violazioni stesse sono contestate mediante processo verbale.

Un esemplare del processo verbale viene trasmesso al Presidente della Giunta regionale il quale ne dispone la notifica al trasgressore, con invito a presentare le deduzioni entro quindici giorni. Decorso tale termine, il Presidente, qualora in base agli atti raccolti ed alle deduzioni che siano state presentate, accerti la esistenza della violazione e la responsabilità del trasgressore, determina, con provvedimento motivato, sotto forma di ordinanza, l'ammontare della pena pecuniaria.

Peraltro è consentito al trasgressore di pagare, entro il termine di 15 giorni dalla notifica del verbale di accertamento, una somma pari al sesto del massimo della pena pecuniaria, oltre all'ammontare del tributo.

Il suddetto pagamento estingue l'obbligazione relativa alla pena pecuniaria nascente dalla violazione.

L'ordinanza notificata al trasgressore è definitiva e costituisce titolo per la riscossione della pena pecuniaria.

Resta salva la proponibilità dell'azione giudiziaria entro 6 mesi dalla notifica dell'ordinanza.

Art. 8.

Col decorso di 5 anni si prescrive l'azione per riscuotere l'imposta regionale sulle concessioni statali.

Col decorso di 3 anni dal giorno dell'effettuato pagamento dell'imposta regionale si prescrive l'azione tanto dell'Amministrazione regionale per supplementi a causa di liquidazioni inesatte, quanto del contribuente per restituzione di somme indebitamente pagate.

Art. 9.

Per l'esazione coattiva dell'imposta si applicano le disposizioni del testo unico approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 e successive modificazioni.

TITOLO II.

Tassa sulle concessioni regionali

Art. 10.

Dalla data di entrata in vigore delle leggi che disciplinano il passaggio alla Regione delle funzioni concernenti le materie indicate nell'art. 117 della Costituzione, è istituita la tassa sulle concessioni regionali prevista dagli articoli 1, 3 e 14 terzo comma della legge 16 maggio 1970, n. 281.

Sono soggetti alla predetta tassa gli atti ed i provvedimenti adottati dalla Regione nell'esercizio delle sue funzioni e corrispondenti a quelli ora sottoposti alla tassa di concessione governativa in base al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1961, n. 121 e successive modificazioni.

L'ammontare della tassa sulle concessioni regionali è pari al 100 per cento della corrispondente tassa erariale.

Gli atti amministrativi di altre Regioni, per i quali sia stata pagata la relativa tassa di concessione regionale, non sono soggetti alla tassa di cui al presente articolo anche se gli atti stessi dispieghino i loro effetti nel territorio della regione Toscana.

Art. 11.

All'accertamento, liquidazione e riscossione della tassa sulle concessioni regionali provvedono gli uffici competenti ad eseguire dette operazioni per le tasse di concessione governativa.

Art. 12.

Salvo quanto è disposto dall'art. 22 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, i ricorsi in via amministrativa sulle questioni relative all'applicazione delle tasse sulle concessioni regionali, sono decisi in via definitiva dal Presidente della Giunta regionale.

Art. 13.

Il termine di 6 mesi per proporre l'azione giudiziaria sulle controversie concernenti le tasse e le sopratasse sulle concessioni regionali decorre dalla notifica della decisione del ricorso amministrativo eseguita per mezzo di messi comunali o provinciali.

Art. 14.

Colui che compie atti o esercita diritti senza il pagamento delle tasse sulle concessioni regionali è soggetto alla pena pecuniaria dal minimo pari al doppio della tassa fino al sestuplo della tassa medesima.

Qualora l'importo delle predette tasse venga corrisposto entro 30 giorni dalla scadenza, in luogo della pena pecuniaria di cui al precedente comma dovrà essere versata una sopratassa pari al 10 per cento della tassa.

Art. 15.

Le violazioni delle norme della presente legge, relative alla tassa sulle concessioni regionali, sono accertate dalle persone e con le modalità di cui al precedente art. 7.

TITOLO III.

Tassa regionale di circolazione.

Art. 16.

Dal 1° gennaio 1972 è istituita la tassa regionale di circolazione di cui all'art. 4 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

Essa si applica ai veicoli e autoscafi, soggetti alla tassa erariale di circolazione, immatricolati nella circoscrizione territoriale della regione Toscana, nonchè a quelli pur soggetti alla suddetta tassa, per i quali non occorre il documento di circolazione e che appartengono a persone fisiche o giuridiche residenti nella regione Toscana.

Art. 17.

La tassa regionale di circolazione viene stabilita, a decorrere dal 1° gennaio 1972 e fino al 31 dicembre 1973, per ciascuno dei veicoli elencati nel decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39 e successive modificazioni, nella misura del 25 per cento della corrispondente tassa erariale.

Art. 18.

Dal 1° gennaio 1974 la tassa regionale di cui all'art. 17 viene determinata nella misura del 100 per cento della corrispondente tassa erariale che, ai sensi del penultimo comma dell'art. 4 della legge 16 maggio 1970, n. 281, è contestualmente ridotta del 50 per cento.

La Regione si riserva di determinare l'aumento o la riduzione della tassa regionale di circolazione, nella misura prevista

dal terzo comma dell'art. 4 della legge 16 maggio 1970, n. 281, in relazione alla destinazione dei veicoli e degli autoscafi, alle loro caratteristiche di minore o maggiore pregio, con particolare riguardo a quelle di lusso, ed al numero degli anni decorsi dalla fabbricazione.

Art. 19.

La tassa regionale di circolazione è applicata contestualmente, nei termini e con le medesime forme e modalità stabilite per la riscossione della tassa statale di circolazione.

Gli uffici esattori verseranno la tassa riscossa presso la Tesoreria regionale nei modi e termini previsti per l'analogo tributo erariale.

Art. 20.

I ricorsi in via amministrativa sulle controversie relative all'applicazione della tassa regionale di circolazione sono decisi, in via definitiva, dal Presidente della Giunta regionale.

Art. 21.

Le decisioni del Presidente della Giunta contro le quali non sia stato presentato ricorso in revocazione per errore di fatto o di calcolo o per recupero di un documento decisivo, possono impugnarsi soltanto dinanzi all'autorità giudiziaria entro il termine di 6 mesi dalla notificazione della decisione amministrativa.

Art. 22.

Per le infrazioni alle disposizioni della presente legge, relative alla tassa regionale di circolazione, si applicano le sanzioni di cui alla tabella n. 2 allegata al testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, e successive modificazioni.

Il conducente ed il proprietario del veicolo sono solidamente obbligati al pagamento delle sanzioni indicate nel comma precedente.

Art. 23.

Per la repressione delle violazioni alle norme della presente legge, relative alla tassa regionale di circolazione, si applicano le disposizioni della legge 7 gennaio 1929, n. 4.

Art. 24.

L'accertamento delle violazioni alle norme della presente legge, relative alla tassa regionale di circolazione, è demandato ai soggetti elencati negli articoli 30 e 34 della citata legge 7 gennaio 1929, n. 4 e nell'art. 38 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39.

Le violazioni stesse sono constatate mediante processo verbale. Un esemplare del processo verbale viene trasmesso al Presidente della Giunta regionale, il quale ne dispone la notifica al trasgressore, con invito a presentare le deduzioni entro il termine di 15 giorni.

Decorso tale termine il Presidente, qualora in base agli atti raccolti e alle deduzioni che siano state presentate accerti la esistenza della violazione e la responsabilità del trasgressore, determina, con provvedimento motivato, sotto forma di ordinanza, l'ammontare della pena pecuniaria.

Peraltro è consentito al trasgressore di pagare entro il termine di 15 giorni dalla notifica del verbale di accertamento, una somma pari al sesto del massimo della pena pecuniaria, oltre l'ammontare del tributo.

Il suddetto pagamento estingue l'obbligazione relativa alla pena pecuniaria nascente dalla violazione.

L'ordinanza notificata al trasgressore è definitiva e costituisce titolo per la riscossione della pena pecuniaria.

Resta salva la proponibilità dell'azione giudiziaria entro 6 mesi dalla notifica dell'ordinanza.

Art. 25.

Per l'esazione coattiva della tassa e della pena pecuniaria si applicano le disposizioni del testo unico approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

TITOLO IV.

Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche appartenenti alla Regione

Art. 26.

Dal 1° gennaio 1972 è istituita ai sensi dell'art. 5 della legge 16 maggio 1970, n. 281 la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche appartenenti alla Regione.

L'ammontare della tassa di cui al comma precedente è pari al 100 per cento di quella prevista per le corrispondenti occupazioni degli spazi e delle aree appartenenti alle singole Province della Regione.

Art. 27.

L'accertamento e la liquidazione della tassa di cui al precedente articolo, vengono eseguiti, per conto della Regione, dalle Province nel cui territorio ricadono gli spazi e le aree pubbliche regionali.

A tal fine la Regione trasmette alle Amministrazioni provinciali competenti, copia di ogni atto di concessione o di licenza per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche regionali.

Art. 28.

La riscossione della tassa per l'occupazione permanente di spazi ed aree pubbliche appartenenti alla Regione avviene mediante ruoli compilati dalle Province e dati in riscossione agli esattori comunali delle Imposte Dirette con gli obblighi e i privilegi di cui al testo unico 29 gennaio 1958, n. 645 ed al decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858

I ricevitori provinciali verseranno alla Tesoreria regionale, nei modi e termini previsti dalle leggi medesime, le somme relative alla presente tassa.

Nei casi di occupazione a carattere temporaneo, l'ammontare della tassa, determinata ai sensi degli articoli precedenti dalle Province competenti per territorio, dovrà essere versato alla Tesoreria regionale.

Art. 29.

I ricorsi in via amministrativa sulle controversie relative all'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche appartenenti alla Regione, sono decisi, in via definitiva, dal Presidente della Giunta regionale.

Art. 30.

I tributi propri della Regione sono disciplinati dalle vigenti disposizioni legislative relative ai corrispondenti tributi statali oltrechè dalle norme della presente legge.

Art. 31.

La presente legge regionale viene pubblicata sul « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana

La presente legge, dichiarata urgente per gli effetti e con le modalità di cui al secondo comma dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 28 dello Statuto, entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Firenze, addì 30 dicembre 1971

Il Presidente: LAGORIO

(2610)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.